


UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E
STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in Scienze politiche, Relazioni Internazionali, Diritti
Umani



Luoghi di detenzione minorile in Italia: analisi della condizione dei minori stranieri non accompagnati

Relatore: Prof. Paolo De Stefani

Laureanda: Alessia Dalle Pezze

matricola N.2017636

Anno Accademico 2022-2023

Con affetto, alla mia famiglia.

INDICE

Introduzione	2
I:Sistema di accoglienza in Italia	
1. I minori stranieri non accompagnati (MSNA)	7
1.1 Procedura e diritti del minore non accompagnato	9
1.2 Principio di non discriminazione	10
2. Minori stranieri nei luoghi di detenzione.....	12
3. I Centri di Prima Accoglienza e Istituti Penali per minori in Italia	15
4. Organi che gestiscono i centri e figure professionali della giustizia	18
II:Standard applicati al minore straniero non accompagnato	
1. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo (1989)	20
2. Strumenti di soft law delle Nazioni Unite	22
2.1 Regole di Pechino (1985)	23
2.2 Direttive di Riyadh e le Regole de L'Havana (1990).....	25
2.3 Linee Guida di Vienna (1997)	27
3. Rapporto Generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (2015): il sistema di detenzione	28
4. Intervento dell'Italia per proteggere i minori stranieri non accompagnati privati della libertà 30	
III:Tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nei luoghi di detenzione	
1.Le criticità dei minori stranieri non accompagnati	36
2.Nuovo Codice di Procedura Penale	42
1.1 I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile.....	45
3.Testimonianze di minori privati della libertà.....	47
4.Il ruolo degli educatori negli Istituti penali per i minorenni (IPM).....	51
Conclusione	57
Bibliografia.....	64
Normative e Convenzioni.....	68
Ringraziamenti.....	72

Introduzione

Il presente elaborato affronta il tema della condizione dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei luoghi di detenzione in Italia; nella fattispecie individua le criticità interne alla gestione dei loro diritti dovute all'inabilità del sistema penale e penitenziario minorile di adottare un sistema di parità di trattamento tra i minori in questione e quelli con cittadinanza europea ed italiana.

Tale elaborato si pone l'obiettivo di scoprire e approfondire le condizioni di vita dei minori migranti che si dividono in: minori richiedenti asilo per motivi umanitari; minori che migrano in Italia nella speranza di ricongiungersi con i familiari; minori vittime di tratta; minori che si spostano dal paese di origine con il consenso della famiglia alla ricerca di un futuro migliore.

Il minore straniero non accompagnato rischia di non venire considerato come individuo che detiene dei diritti e che deve essere tutelato, in quanto viene presentato come straniero e quindi trattato come soggetto migrante.

Il primo capitolo si introduce con la definizione di minore straniero non accompagnato, ossia colui che migra in Italia privo di cittadinanza italiana ed europea e di protezione da parte dei genitori o di un tutore per lui responsabile.

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza del 1989 ha come fondamento il principio di non discriminazione dovuta allo status dell'individuo, sostenendo che questo non può essere discriminato per razza, sesso, età, religione, etnia o nazionalità. Esso sostiene il principio di uguaglianza che si pone alla base dei principali strumenti di tutela dei diritti umani come: la Dichiarazione Universale e la Carta delle Nazioni Unite del 1948; i due patti del 1966; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza e del Trattato dell'Unione Europea.

Il lavoro in questione si pone l'obiettivo di scoprire in che modo viene gestita l'accoglienza dei MSNA in Italia a partire dall'esposizione della procedura di ingresso e di identificazione del minore nel momento in cui fa riferimento agli enti

appositi. Una volta che questo viene accertato avverrà la disposizione dell'individuo all'interno dei centri di prima accoglienza.

In seguito, si va a focalizzare la condizione dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei luoghi di detenzione, come gli istituti penali per minorenni in cui si è rilevata una forte presenza di questi individui a causa della loro situazione di svantaggio all'interno della società. Quindi, si andrà a indagare sulle cause della notevole presenza di minori stranieri in tali strutture definendo i tipi di reato commessi dagli stessi.

Infine, viene precisato lo scopo delle carceri italiane, ossia quello educativo attraverso l'analisi delle figure professionali al suo interno.

Successivamente, nel capitolo secondo, vengono esposti i principali standard nazionali ed europei per quanto concerne la tutela dei minori stranieri non accompagnati.

L'analisi inizia con lo strumento fondamentale per la protezione minorile, ossia la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, che pone al centro il concetto di superiore interesse del minore, accompagnato al diritto alla vita e a uno sviluppo ottimale.

Essa è importante perché sottolinea il principio di eguaglianza sostanziale che invece di eliminare le differenze mira a elidere gli elementi discriminatori dei più svantaggiati valorizzando gli aspetti positivi.

Successivamente vengono analizzati gli strumenti di soft law come le Regole di Pechino del 1985 che riportano il principio fondamentale della tutela del benessere del minore e della famiglia, difatti vengono nominate "Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile". Queste sono essenziali per comprendere come vengono attuati i diritti dei minori all'interno dei luoghi di privazione della libertà partendo dal diritto alla riservatezza, al giusto processo fino al diritto del soggetto di essere collocato in strutture differenti dall'istituto detentivo. Dunque è uno strumento volto a valorizzare l'educazione e la reintegrazione del detenuto.

In seguito vengono esaminate le due normative del 1990, ossia le Direttive di Riyadh e le Regole de L'Havana. Le prime vengono definite "linee guida per la

prevenzione della delinquenza minorile” al fine di promuovere il benessere del minore e l’integrazione sociale allontanandolo da comportamenti malavitosi.

Le seconde vogliono sancire gli standard minimi per la protezione dei minori privati della libertà per prevenire le possibili conseguenze negative della società. Pertanto hanno uno scopo diverso, cioè di reinserire l’individuo nel contesto sociale attraverso l’azione rieducativa.

Nel 1997 sono state emanate le Linee Guida di Vienna che implementano quanto affermato nella Convenzione di New York del 1989. Esse mirano a regolamentare l’azione degli stati, degli organismi internazionali, non governativi e regionali nel momento in cui il minore entra in contatto con la giustizia; nella fattispecie sono inclini a consolidare il rapporto collaborativo degli Stati e le entità delle Nazioni Unite in merito al diritto del minore.

Un elemento di soft law essenziale è il Rapporto del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 2015, che si instaura per definire la gestione dei diritti del detenuto all’interno del sistema di detenzione e per valutarne il funzionamento attraverso delle indagini sul campo. Quindi esamina le condizioni degli utenti per poter emettere delle disposizioni che mettano in luce i loro diritti umani all’interno degli istituti per minorenni.

Infine, il presente capitolo si pone l’obiettivo di comprendere l’intervento italiano concernente la garanzia dei diritti dei minori nel territorio. Esso introduce un nuovo sistema di accoglienza volto a soddisfare le necessità individuate in seguito all’ascolto dei minori stranieri, i quali hanno dimostrato di aver bisogno di esprimere le proprie emozioni dovute al viaggio traumatico compiuto.

L’Italia interviene con diverse normative, tra le quali emerge la legge n.47 del 2017, definita “Legge Zampa”, che rivoluziona il sistema di accoglienza italiano e costituisce il primo intervento normativo sistematico in Europa inerente alla tutela dei diritti e della protezione dei MSNA.

Si termina con il terzo capitolo che costituisce il nucleo dell’elaborato, poiché analizza le criticità dei minori stranieri non accompagnati legate a questioni: economiche, affettive, all’assenza di abitazione stabile e a difficoltà rilevate nella relazione con le ambasciate e i consolati dei paesi di origine. Quindi, si pone l’obiettivo di indagare sulle problematiche anche attraverso l’esame di dati statistici

che indicano l'effettiva presenza di MSNA presenti in Italia nel 2023 secondo la cittadinanza e l'età.

Le disuguaglianze legate allo status di migrante vengono salvaguardate dal nuovo Codice di procedura penale che comprende i fondamentali principi di adeguatezza, di minima offensività o di destigmatizzazione.

In particolare, vengono sviscerate le quattro misure cautelari attraverso dei grafici che indicano l'attuazione delle stesse in Italia; in particolare esaminando l'effettiva esecuzione delle misure alternative alla custodia cautelare, la quale si configura come la disposizione più stringente.

Si è rivelato fondamentale approfondire le problematiche riscontrate nell'ingresso in Italia dei minori stranieri mediante l'ascolto di testimonianze degli stessi privati della libertà, con le quali esprimono le loro paure e il loro vissuto durante il viaggio traumatico compiuto per raggiungere il nostro paese; nella fattispecie, si presta attenzione alle conseguenze positive o negative dei soggetti in questione.

Inoltre viene approfondita la testimonianza di un rapper italiano, Francesco Carlo definito "Kento", che ha lavorato come insegnante di laboratorio di musica e di poesia all'interno di un carcere minorile, il quale racconta come queste due arti possano rivelarsi delle valide alternative per la sopravvivenza del detenuto.

Infine viene approfondito il ruolo degli educatori negli Istituti penali per minorenni per osservare il fenomeno dalla prospettiva di coloro che quotidianamente lavorano con i detenuti; in particolar modo, si analizza la figura dell'operatore per comprendere l'importanza attribuita a tale mestiere attraverso la descrizione delle sue mansioni e i rischi che si possono incontrare svolgendo tale funzione.

CAPITOLO PRIMO

Sistema di accoglienza in Italia

1. I minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Secondo l'articolo 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/1999 il minore straniero non accompagnato è colui che non detiene cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che, non avendo presentato alcuna domanda di asilo si trova per qualsiasi motivo nel territorio dello Stato senza alcuna assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o altri adulti per lui responsabili legalmente in base alle leggi dell'ordinamento italiano.¹

Quindi, secondo la direttiva n. 33 del 2013 dell'Unione Europea, questi soggetti verranno considerati come minori abbandonati nel momento in cui entrano negli stati membri fino a quando non siano affidati all'adulto per loro responsabile.²

Nel momento in cui si parla di minori stranieri, che siano non accompagnati o di seconda generazione ciò che li accomuna è l'esperienza dell'emigrazione, ovvero lo spostamento verso un nuovo contesto di vita con delle necessità da ridefinire radicalmente insieme ai propri legami sociali e alle proprie appartenenze culturali. Questi soggetti lasciano il loro paese per motivazioni di carattere economico, di ricongiungimento con un genitore, di ricerca di un nuovo stile di vita ma soprattutto di adeguarsi al modello di vita degli adolescenti occidentali.³

Nel 2013 la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha deciso di aggiornare le precedenti linee guida del 2003 a causa della crescente affluenza dei minori stranieri non accompagnati in Italia.

¹ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2013). *Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*. Roma: Governo Italiano.

² Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE. Direttiva 2013/33: articolo 2. p. 157.

³ Grattagliano, A. L. (2012). Minori Stranieri in Carcere: quale epistemologia di trattamento? *RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA*, 250-251.

Le nuove linee considerano diversi aspetti come: la cittadinanza, l'età, la presentazione della domanda di protezione internazionale e l'assenza di assistenza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Secondo l'ordinamento italiano, la modalità di acquisto della cittadinanza è sancita dalla legge n.91/1992 e per quanto concerne lo status di cittadino europeo secondo l'articolo 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea "è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro" che deve essere accertata dagli organi competenti.⁴

Tali linee guida riguardano i cittadini stranieri minorenni, quindi che hanno età inferiore ai 18 anni e nel caso in cui il migrante che dichiara l'età fosse privo di documenti che la attestino, quest'ultima dovrà essere verificata dagli organi competenti nel rispetto dei diritti e delle tutele previste.

Per quanto riguarda la domanda di asilo, questa coincide con la formalizzazione della domanda di protezione internazionale secondo le procedure predisposte dal Ministero dell'Interno; vi è però da ricordare che queste misure non vengono applicate al minore non accompagnato che detiene un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, motivi umanitari e protezione sussidiaria.

I minori stranieri non accompagnati sono una categoria vulnerabile maggiormente soggetta a situazioni malavitose.⁵

Tra gli stranieri vengono considerati anche i rom e i sinti, i primi sono i membri di una minoranza etnica priva di un territorio che nel tempo ha mantenuto delle caratteristiche distintive come la lingua; i secondi, invece, sono un gruppo antico da tempo italianizzato e insediato nell'Italia settentrionale.

⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2013). *Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*. Roma: Governo Italiano.

⁵ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS.

Questi sono nati in Italia ma, in quanto privi di documenti, faticano a dimostrare la loro permanenza sul territorio e quindi non sono considerati formalmente italiani.⁶

1.1 Procedura e diritti del minore non accompagnato

Nel momento in cui il minore effettua l'ingresso in un altro stato le autorità di pubblica sicurezza, gli enti locali ed i rappresentanti legali delle strutture di accoglienza venute in contatto con il minore devono darne immediata comunicazione al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni. Quest'ultimo nomina il tutore del minore in questione, il quale può presentare la richiesta di asilo e accompagnarlo in questura per richiedere informazioni sui documenti.

Il ruolo di tutore può essere affidato al sindaco, all'assessore alle politiche sociali o ad un privato cittadino; in particolare, è stato creato un elenco di tutori volontari che possono essere privati cittadini selezionati dai garanti regionali dell'infanzia e dell'adolescenza e che sono disponibili ad assumere la tutela dei minori.

Il minore ha diritto a comunicare con i familiari ed è nel suo interesse avere la possibilità di un ricongiungimento con questi nel paese di origine o in un paese terzo; per motivi diversi alla riunificazione il minore non può essere respinto o espulso se non per ragioni di sicurezza dello stato.

La questura comunica al tutore, al giudice e al tribunale in quale sistema di accoglienza e integrazione (SAI)⁷ dovrà andare a vivere il minore in seguito ad un'accurata valutazione delle caratteristiche e delle esigenze del soggetto.⁸

⁶ Maurizio, A. (2008). Rom e Sinti in Italia: minoranza senza territorio. In M. Ambrosini, *Treccani. Il libro dell'anno 2008*. Treccani.

⁷ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli, p.33. Il sistema di integrazione a accoglienza (SAI) con la legge n.173/2023 precedentemente definito Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

⁸ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS.

Nel centro di accoglienza il minore vi resta per un massimo di 30 giorni secondo la Legge 47/2017 e ha il diritto ad un colloquio con un soggetto qualificato che richiederà le motivazioni dell'ingresso in Italia e dell'abbandono del suo paese con l'eventuale aiuto di un mediatore linguistico nel caso in cui il soggetto non conoscesse la lingua.

Inoltre, gli verrà richiesto un documento anagrafico in caso di dubbio sull'età che verrà verificata sottoponendolo ad esami socio-sanitari previo consenso del minore, che accerterà quanto espresso.

La procedura di identificazione deve concludersi entro dieci giorni e deve avvenire secondo un'unica procedura sull'intero territorio nazionale come citato dall'articolo 19-bis, D.Lgs. 142 del 2015.⁹

Il processo di accoglienza prosegue con il ricevimento dei minori non accompagnati nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) tenendo in considerazione i limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Coloro che vi entrano in età minore hanno il diritto a proseguire la loro permanenza in tale sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.¹⁰

I diritti dei minori stranieri non accompagnati sono: il diritto alla salute; quindi, essi sono iscritti al servizio sanitario nazionale anche in attesa del rilascio del permesso di soggiorno e alle medesime prestazioni sanitarie dei minori italiani; il diritto all'istruzione, dunque il soggetto è tenuto a iscriversi al corso di studio tramite il tutore e a sostenere gli esami previsti; infine, godono del diritto all'accesso al lavoro tramite l'iscrizione al centro per l'impiego.

1.2 Principio di non discriminazione

I soggetti in questione rispetto ai minori residenti in Italia sono soggetti a numerose violazioni, tra cui quella del **principio di non discriminazione**, ossia un valore

⁹ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli. D.lgs. 142/2015: art.19.

¹⁰ Camera dei deputati. (2022, giugno 16). *Minori stranieri non accompagnati*. Roma: Parlamento italiano.

fondante della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'Infanzia e dell'adolescenza (CRC) che prevede la parità di trattamento fra le persone senza alcuna distinzione per nazionalità, sesso, razza, religione, etnia, tendenze sessuali, età, convinzioni politiche e minorazioni fisiche.¹¹

È un valore che si ritrova anche nel Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 con l'articolo 24, il quale cita: "1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza." ¹²

Quindi pone al centro il diritto del minore, in quanto è ritenuto tra i soggetti più vulnerabili nel paradigma dei diritti umani, che deve avere un nome, una nazionalità e dunque deve essere preso in considerazione dalle istituzioni affinché vengano tutelati i suoi diritti senza alcun tipo di differenziazione.

In senso giuridico, l'idea di discriminazione è ampia e indica un trattamento sfavorevole o svantaggioso ed è importante che il discorso discriminatorio entri nel paradigma dei diritti umani che ha dei criteri che controllano che le leggi siano adeguate ai principi di eguaglianza.¹³

Inoltre, tale principio è presente anche a livello europeo nel Trattato dell'Unione Europea all'articolo 2, il quale sancisce: "*L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.*" ¹⁴ (Trattato sull'Unione europea, 2012). Dunque afferma che l'Unione si fonda sui valori del

¹¹ Edizioni Simone. (s.d.). *Il principio di non discriminazione*. Napoli.

¹² Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989)

¹³ Pariotti, E. (2013). *I DIRITTI UMANI, CONCETTO, TEORIA, EVOLUZIONE*. Casa Editrice Dott. Antonio Milani.

rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

L'unione si pone l'obiettivo di combattere l'esclusione sociale e ogni tipo di discriminazione, di promuovere la parità tra uomini e donne e la giustizia e la protezione sociale, la solidarietà tra le generazioni e la tutela del minore come citato all'articolo 3 della TUE.¹⁵

I minori non accompagnati spesso non godono della stessa possibilità di evitare la carcerazione dei loro coetanei italiani, in quanto appartenenti alle categorie di minori discriminate sistematicamente per difficoltà economiche della famiglia o per un basso livello di istruzione e inserimento sociale. Essi, quindi, si ritrovano a non esercitare tale diritto a causa dell'incapacità del sistema penale e penitenziario minorile a trattare equamente queste categorie.

Questa condizione in cui si ritrovano a vivere va a violare il secondo gruppo di diritti della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 riguardo al diritto dell'integrità personale fisica e giuridica, in modo particolare l'articolo 2 nel quale si afferma la clausola generale di non discriminazione, che sostiene la totale assenza di qualsiasi distinzione nel godimento dei diritti, ma esclude alcune categorie che al tempo non erano ancora articolabili nel linguaggio del diritto.

Infatti è importante ricordare che non esiste un'unica Convenzione sui diritti umani che sarà poi colmata da nuovi trattati che si aggiungeranno successivamente.

2. Minori stranieri nei luoghi di detenzione

Quanto affermato in precedenza viola l'articolo 7 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948 il quale disciplina: "*Tutti sono eguali dinanzi alla legge*

¹⁵ Trattato sull'Unione Europea (1993): artt.2-3

*e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione”.*¹⁶

In esso viene stabilito il principio di non discriminazione dinanzi alla legge, in quanto tutti gli individui sono eguali davanti ad essa e godono della medesima tutela da ogni forma di discriminazione.

Ingressi degli stranieri in IPM

Ingressi degli stranieri negli IPM dal 2007 al 2021 in percentuale sul totale degli ingressi



Nostra elaborazione su dati DGMC

Fonte: www.ragazzidentro.it • Scaricare i dati • Creato con Datawrapper

Nel grafico in questione è interessante osservare come i minorenni di origine straniera siano il 25% dei minorenni e dei giovani adulti presi in carico dagli Uffici del Servizio sociale.

Si può notare come negli Istituti Penali Minorili la presenza straniera è molto più rilevante, in modo particolare quella proveniente dal Nord Africa e dall'Europa Orientale.

Secondo l'intervista di Antigone al dirigente del Dipartimento per la Giustizia Minorile, la maggior presenza degli stranieri negli IPM rispetto agli italiani è dovuta principalmente alla mancanza di risorse sociali e ad un'incapacità di garantire una misura non carceraria da parte della famiglia.

I minorenni che arrivano negli IPM vivono in condizioni di totale degrado, sofferenze a livello psicologico, pessime condizioni igieniche e deficit cognitivi.

¹⁶ Dichiarazione Universale diritti umani (1948): articolo n. 7: “Tutti eguali davanti alla legge”

In Italia ogni città ha stranieri non accompagnati provenienti da diversi luoghi in relazione alla vicinanza geografica e molto spesso provengono dalle povere zone agricole.¹⁷

Negli ultimi anni è stato riscontrato un forte aumento della quota degli stranieri sul totale dei condannati in Italia, che non avviene solo per la produzione e lo spaccio di droga, ma per tutti i tipi di reati come rapine, furti, contrabbando, stupri e omicidi. La motivazione di questi eventi deve essere ricercata nelle condizioni che gli immigrati si trovano ad affrontare in Italia al loro arrivo, nella possibilità di realizzare le loro aspettative, nei processi di ricongiungimento familiare, nell'accessibilità al mercato immobiliare e in particolar modo alle influenze della criminalità organizzata italiana e straniera.

Quest'ultimo caso è specifico dei minori stranieri, in quanto vengono spesso reclutati in organizzazioni criminali per svolgere attività illegali come prostituzione e stupefacenti.

I soggetti in questione rientrano tra le categorie di soggetti più vulnerabili perché subiscono limitazioni come l'uso della lingua del paese in cui migrano, la scarsa conoscenza del funzionamento del sistema giudiziario e talvolta privi di risorse economiche e punti di riferimento.¹⁸

La normativa italiana prevede per i minorenni un giudice specializzato e un processo orientato verso la persona, in quanto individuo in via di sviluppo che ha diritto all'educazione, al sostegno e alla protezione.

Inoltre è stato analizzato come la vita in carcere potrebbe rappresentare per il minore straniero un altro elemento che potrebbe portarlo a potenziare l'idea che ha di se, ossia soggetto deviante aumentando la possibilità che una volta espulso la

¹⁷ Centonze, B. (2021). I minori stranieri nel sistema penale. *Antigone*.

¹⁸ Grattagliano, A. L. (2012). Minori Stranieri in Carcere: quale epistemologia di trattamento? *RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA*, 250-251.

pena possa riprodurre la medesima situazione di conflitto già esistente; in tal modo si andrebbe ad escludere la finalità educativa della detenzione.¹⁹

3. I Centri di Prima Accoglienza e Istituti Penali per minori in Italia

I servizi dei centri per la giustizia minorile sono gli uffici di servizio sociale per minorenni, gli istituti penali per minorenni, i centri di prima accoglienza, le comunità e gli istituti di semilibertà con servizi diurni per misure cautelari, sostitutive o alternative.

I minori stranieri che vengono accusati di reato vengono inviati con più frequenza alle strutture detentive e destinati ai Centri di Prima Accoglienza più spesso degli italiani.

Questi ultimi sono centri che ospitano minori arrestati, fermati o accompagnati sostenendoli e accompagnandoli fino all'udienza di convalida.

Secondo la L. 47/2017, i minori possono restare all'interno dei centri per un massimo di trenta giorni durante i quali possono effettuare colloqui con psicologi dell'età evolutiva accompagnati talvolta da un mediatore culturale.²⁰

Nella maggior parte dei casi, essi si trovano negli Uffici Giudiziari al fine di non far entrare in contatto il minore con gli istituti penali durante la sua permanenza.

Infatti, la caratteristica fondamentale delle strutture di prima accoglienza è che non si devono mostrare come centri di tipo carcerario; nella fattispecie, si tratta di luoghi indipendenti dal Centro di giustizia minorile dove i minori arrestati, fermati o accompagnati in flagranza di reato vengono accompagnati dalle forze dell'ordine competenti e ospitati fino all'udienza di convalida. Quest'ultima si svolge davanti al Gip, ossia il giudice per le indagini preliminari, entro le 96 ore dall'avvenuto

¹⁹ Grattagliano, A. L. (2012). *Minori Stranieri in Carcere: quale epistemologia di trattamento?* *RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA*, 250-251.

²⁰ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli.

arresto o fermo ed entro le 48 ore dalla remissione degli atti. (Ministero della Giustizia, 2015)

Essi sono importanti in quanto presentano i primi dati di conoscenza della situazione del minore all'Autorità Giudiziaria e cercano di attivare le risorse familiari coinvolgendo altri Servizi dell'Amministrazione della Giustizia Minorile e preparano le dimissioni dal Centro o il trasferimento in altre strutture.

Vi è però da sottolineare che i minori stranieri sono condannati più frequentemente e allo stesso modo ricevono misure cautelari detentive o il loro tempo in carcere è più prolungato e talvolta sono meno inclini a venire trasferiti in strutture diverse come le comunità o in famiglia.

Tutto ciò avviene perché la loro situazione familiare e la comunità territoriale in cui vivono privano loro di godere di una protezione o di eguali diritti, proprio per questo nel momento in cui entrano in contatto con il sistema penale italiano sono soggetti a ulteriori discriminazioni.²¹

Per quanto concerne gli Istituti Penali per minorenni, l'accoglienza è un momento cruciale per l'educazione del minore, in quanto si tratta di un luogo con regole rigide e che non ha alcun contatto con l'ambiente esterno; dunque, è un posto in cui il minore si deve adattare a un nuovo stile di vita.

Gli IPM sono strutture che ospitano minorenni fino ai 25 anni qualora il reato sia stato commesso prima della maggiore età. Esse svolgono un'azione educativa integrata con gli altri servizi della giustizia minorile che è orientata a offrire possibilità di crescita in un contesto che fornisce stimoli ai giovani e volto a valorizzare le loro capacità per poter poi tornare una volta scontata la pena alla vita fuori dall'istituto.


Tutte le attività vengono svolte in sinergia con la scuola e il mondo del lavoro per poter offrire ai minori un futuro migliore e che venga utilizzato come "ancora" per poter affrontare la vita di detenzione. Inoltre, sono importanti per non isolare totalmente il giovane dalla vita esterna, in modo da poter reintegrarsi nella società con la minima difficoltà al momento della dimissione.

²¹ Alessia, D. T. (2001). Il Centro di prima accoglienza. *ADIR-L'altro diritto*. Tratto da Il Centro di prima accoglienza.

L'accoglienza è funzionale se viene vissuta fin dai primi momenti della detenzione come un processo in grado di rendere autonomo il minore, specialmente quello straniero che rappresenta una fascia sociale che solitamente viene stigmatizzata come portatrice di insicurezza e timore. Questo perché può evitare eventuali situazioni di disagio sia cognitivo che emotivo, ma soprattutto dinamiche di aggressione e per fare ciò è necessario instaurare un rapporto di fiducia tra i giovani detenuti e le figure che lavorano all'interno degli istituti.²²

In seguito a quanto affermato si può osservare la presenza di minori stranieri nei luoghi di detenzione italiani per minorenni facendo riferimento ai dati del 2022 del Ministero della Giustizia.

Detenuti presenti in IPM al 31.12.2022 secondo la nazionalità. Paesi con frequenza pari o superiore a 5



Il presente grafico mostra il numero di detenuti presenti negli Istituti Penali per minorenni nel 2022 prendendo in considerazione il dato della nazionalità dal quale è emerso un numero notevole dei reclusi di provenienza marocchina seguito da quella tunisina.²³

Secondo alcune riflessioni degli operatori che sono a contatto con i minori in questione, questi sono affetti da deficit di apprendimento, disturbi psichiatrici e disagi psichici che generalmente sono legati al viaggio sconvolgente e turbolento che sono tenuti a compiere. Tuttavia, tali fragilità possono essere accompagnate da

²² Ministero della Giustizia. (2015). *La giustizia minorile in Italia*. Roma: Governo italiano.

²³ Ministero della Giustizia. (2022). *Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni*. Roma: Governo, p.7.

atteggiamenti di dominanza della propria origine culturale che li conduce ad assumere comportamenti aggressivi per occupare un ruolo nella società e sentirsi parte di un gruppo.²⁴

4. Organi che gestiscono i centri e figure professionali della giustizia

La giustizia minorile si configura a partire dal Tribunale per i Minorenni (TM) che viene istituito in Italia nel 1935 dopo aver individuato la necessità di avere un organo specializzato.

L' R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i Minorenni" istituisce la nascita dei Tribunali e dei Centri di rieducazione per i minorenni, i quali dispongono "l'esecuzione dei provvedimenti civili e amministrativi del Tribunale per i Minorenni". (Ministero della Giustizia, 2015)

Quest'ultimo ha assunto maggior importanza con la sentenza n. 222 del 1983²⁵ che afferma la sua inclusione nella tutela dei minori. (Ministero della Giustizia, 2015)

Dal punto di vista penale esso è l'organo che decide sulla responsabilità penale di un minorenne e insieme al Magistrato di sorveglianza esercita le competenze fino al compimento dei 25 anni del soggetto che ha commesso il reato durante la minore età.

Il tribunale si compone di due giudici togati e due onorari, selezionati tra i cultori delle scienze umane.

Per quanto riguarda l'ambito civile si distinguono: i provvedimenti relativi ai figli naturali, l'autorizzazione al matrimonio per i minori tra i 16 e 18 anni che viene concessa solo quando vi sono gravi motivi che lo rendono opportuno; i

²⁴ Silvia Caravita, A. V. (2019). Adolescenti in trappola. Stranieri nel circuito della giustizia minorile. *Ragazzi dentro*.

²⁵ Corte Costituzionale, sentenza del 19 luglio 1983, n.222, Roma/*Gazzetta Ufficiale* dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

provvedimenti in materia di limitazione o privazione della potestà genitoriale e di ordine di allontanamento dalla casa familiare per i genitori con una condotta che sia pregiudizievole per i figli; infine i provvedimenti attinenti ai procedimenti di adozione nazionale e internazionale e di adozione in casi speciali.

Il magistrato di sorveglianza: vigila sulla corretta esecuzione delle condanne e delle misure di sicurezza; autorizza permessi e licenze ai detenuti e fissa le modalità di esecuzioni delle sanzioni sostitutive, come la libertà controllata e semidetenzione. Poi, vi è il tribunale di Sorveglianza che provvede alle misure alternative alla detenzione come l'affidamento in prova al Servizio Sociale, la detenzione domiciliare e semilibertà.²⁶

Il personale che opera nell'amministrazione penitenziaria si articola in cinque aree: pedagogica, sicurezza, sanitaria, amministrativo contabile e segreteria.

Gli educatori svolgono un ruolo centrale, in quanto osservano l'attività dei condannati e gli interventi per la rieducazione durante la fase esecutiva della pena, ossia le attività trattamentali.

La loro funzione viene sostenuta anche da esperti in pedagogia, servizio sociale, psichiatria e criminologia clinica, psicologia; questi ultimi svolgono principalmente attività di sostegno e accoglienza.

L'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario riguarda gli assistenti sociali che partecipano all'attività di osservazione scientifica della personalità riferendo alla magistratura e alla direzione degli istituti penitenziari e individuando soluzioni utili al suo reinserimento.

La polizia penitenziaria ha il compito di garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti e partecipa all'osservazione e trattamento delle persone detenute insieme agli operatori dell'area pedagogica.²⁷ (Ministero della Giustizia, 2022)

²⁶ Ministero della Giustizia. (2015). *La giustizia minorile in Italia*. Roma: Governo italiano.

²⁷ Ministero della Giustizia. (2022). *Personale- Figure professionali della giustizia*. Roma: Governo italiano.

CAPITOLO SECONDO

Standard applicati al minore straniero non accompagnato

1. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo (1989)

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989 ratificata da 193 stati e resa esecutiva dall'Italia con la legge n. 176 nel 1991²⁸, è lo strumento normativo internazionale sui diritti umani più completo in materia di tutela e promozione dell'infanzia nel panorama internazionale, in quanto pone al centro il superiore interesse del minore come disciplinato all'articolo 3²⁹. Quest'ultimo afferma che i suoi diritti devono essere considerati come prioritari in qualsiasi circostanza. (Consiglio dei Ministri e Consiglio d'Europa, 2012)

Tale convenzione, in quanto vincolante, obbliga gli stati parte a adeguare il proprio ordinamento interno alle sue norme e a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari.

Essa considera minori coloro di età inferiore ai 18 anni e riconosce loro come personalità autonome ed individuali, mirando a tutelare: il diritto alla vita, alla sopravvivenza e a uno sviluppo ottimale aggiungendo il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario, il diritto di partecipazione, alla non discriminazione e alla protezione.³⁰

Il principio sesto della convenzione disciplina: *“il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo*

²⁸ Legge del 27 maggio 1991, n.176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.”

²⁹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in New York, Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1989): Articolo 3 “In tutte le decisioni che riguardano i bambini e gli adolescenti, le istituzioni devono sempre tenere conto di quale sia la cosa migliore per loro, cioè del loro superiore interesse.”

³⁰ Ministero della Salute. (2021, novembre 19). *Salute del bambino e dell'adolescente*. Roma: Governo italiano. Tratto da Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

*circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre. La società e i poteri pubblici hanno il dovere di aver cura particolare dei fanciulli senza famiglia o di quelli che non hanno sufficienti mezzi di sussistenza. È desiderabile che alle famiglie numerose siano concessi sussidi statali o altre provvidenze per il mantenimento dei figli.”*³¹

Esso rappresenta uno dei principi fondamentali, ossia il diritto alla vita e di crescere e di essere educato all'interno del proprio nucleo familiare al fine di uno sviluppo ottimale.

Il fanciullo ha diritto al nome con registrazione all'anagrafe dopo la nascita, a una nazionalità, all'istruzione e di essere tutelato da qualsiasi forma di sfruttamento o abuso come citato all'articolo 34 della presente.³² Quindi, la convenzione impegna gli Stati a rispettare i diritti enunciati indipendentemente dalla razza, colore, sesso, lingua, religione o nazionalità.³³

Di particolare rilievo è l'articolo 37, il quale disciplina: *“Nessun bambino o adolescente deve essere sottoposto a tortura, a punizioni crudeli, alla pena di morte o all'ergastolo. Può essere incarcerato solo per gravi motivi e per un breve periodo. In carcere deve essere rispettato, deve poter mantenere i contatti con la famiglia ed essere tenuto separato dagli adulti.”*³⁴

Esso assume importanza, in quanto tutela particolarmente dalla privazione della libertà del minore affermando il divieto della detenzione dello stesso per il suo

³¹ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in New York, Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1989): Articolo 6 “Tutte le bambine e tutti i bambini hanno diritto alla vita e ad essere aiutati nella crescita.”

³² Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in New York, Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1989): Articolo 34 “Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire: che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale illegale; che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.”

³³ Ministero della Salute. (2021, novembre 19). *Salute del bambino e dell'adolescente*. Roma: Governo italiano. Tratto da Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia

³⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989): Articolo 37 “nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti”.

status di migrante; in tal caso verrebbe ritenuto un trattamento inumano e degradante.³⁵

Nonostante ciò, dopo aver analizzato le risposte di 24 stati al questionario di Global Study è emerso che questi non sostengono tale politica o la attuano in maniera differente. Ciò determina una grave problematica perché contrasta lo scopo di evitare la detenzione per motivi di migrazione come primo passo rilevante per la sua totale eliminazione.

Tale fenomeno è meno diffuso in l'America Centrale e meridionale, al contrario in altri paesi come l'Argentina, la Colombia, Nicaragua, Perù o Uruguay non esiste la reclusione per lo status migratorio. Infatti, in Ecuador esiste una legge organica sulla mobilità umana che vieta la detenzione dei bambini per tale motivazione; ciò accade in maniera simile in Costa Rica e Repubblica Dominicana. (Diaz, 2022)

Per concludere, la convenzione in questione aspira a far prevalere il principio di eguaglianza sostanziale, che porta il legislatore a osservare gli ostacoli che caratterizzano tali differenze e ad eliminare gli aspetti negativi delle stesse attuando una misura di promozione. Quest'ultima tende a valorizzare le caratteristiche che definiscono i soggetti più vulnerabili per far prevalere la logica delle pari opportunità e una piena inclusione.

Per fare ciò vengono attivati trattamenti differenziati per tali persone secondo il limite della ragionevolezza, il quale mira a ottenere una posizione di equilibrio, quindi sostenendo l'inclusione senza svantaggiare le altre categorie. (Pariotti, 2013)

2. Strumenti di soft law delle Nazioni Unite

Il minore straniero non accompagnato ha assunto un ruolo centrale nel panorama internazionale attraverso diversi strumenti di soft law delle Nazioni Unite, che mirano a disciplinare gli standard e le regole per la giustizia minorile.

³⁵ Diaz, E. K. (2022). Ending Deprivation of liberty of children. Migration. United Nations Human Rights.

Essi sono necessari per guidare i diversi stati nella medesima direzione, ossia quella del porre al centro il minore e guidarlo tutelando i suoi diritti, in quanto soggetto vulnerabile.³⁶

Tali strumenti di soft law sono denominati così in quanto non hanno funzione vincolante e trattano di raccomandazioni generali sostenute da un'ampia maggioranza o da codici di condotta adottati da organi internazionali orientando l'opinione generale. Oltre a ciò, essi non possono essere posti in contrasto con il diritto internazionale; inoltre hanno la facoltà di contribuire all'istituzione di consuetudini internazionali nel momento in cui vi siano i requisiti, in seguito a una ripetuta serie di risoluzioni.

Inoltre, quando si tratta di questioni di diritti umani, spesso vengono preferiti atti di soft law perché risultano più efficaci a livello pratico.³⁷ (Ronzitti, 2019)

2.1 Regole di Pechino (1985)

Il minore che commette un reato è colpito profondamente sia dalla commissione dello stesso che dall'espiazione della pena nell'istituto minorile; egli, in quanto soggetto particolarmente vulnerabile spesso portatore di forme di disagio psico-sociale e di patologie verificate è tenuto ad essere tutelato e sottoposto a degli interventi adeguati che vanno oltre all'ambito medico legale.

Vi sono numerosi strumenti che riguardano l'ambito specifico della devianza minorile come, ad esempio, le Regole di Pechino del 1985³⁸, che riportano il principio fondamentale della tutela del benessere del giovane e della sua famiglia. Esse vengono definite “regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile” e si articolano in sei parti costituenti la fonte dalla quale si sono ispirati i più recenti codici minorili. (O.N.U, 1985)

Per quanto concerne la prima parte è importante osservare l'articolo 7, che disciplina le garanzie procedurali come il diritto alla presenza del genitore o del

³⁶ Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani.

³⁷ Ronzitti, N. (2019). *DIRITTO INTERNAZIONALE*. Torino: G. Giappichelli, p.200.

³⁸ Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Pechino” del 1985)

tutore, la presunzione di innocenza, il diritto di notifica delle accuse, all'esame e al confronto incrociato dei testi, il diritto a non rispondere e il diritto di appello.³⁹

Invece, l'articolo 8 riguarda il "diritto del minore alla riservatezza", il quale afferma il rispetto della vita privata per evitare qualsiasi forma di danno causato da una pubblicità denigratoria; infatti, quest'ultima è proibita circa gli atti del minore, in quanto potrebbe favorire l'etichettamento di soggetto deviante portando a gravi conseguenze nello sviluppo della sua personalità.⁴⁰

La seconda parte, con gli articoli dal 10 al 13, riguarda il "giusto processo", in cui si stabilisce: il diritto dei genitori del minore ad essere informati tempestivamente e l'obbligo di formazione ed istruzione speciale per gli operatori degli istituti di detenzione.

Un altro elemento essenziale espresso nei presenti articoli è la sostituzione della detenzione preventiva ove possibile; quindi, deve essere utilizzata come ultima soluzione con la minima durata.

Per quanto riguarda la terza parte, con gli articoli dal 14 al 22, viene espresso il tema del "giudizio ed il processo"; nella fattispecie, si fa riferimento a quale sia l'autorità competente atta a giudicare secondo il principio di un processo giusto ed equo. Inoltre, quest'ultimo deve considerare: il diritto del minore di essere rappresentato, le condizioni di vita e le circostanze del reato prima del provvedimento definitivo.

Oltre a ciò, l'autorità competente dovrà ispirarsi ai principi guida espressi dall'articolo 17 per la decisione finale e per evitare di collocare il minore in istituzione, può concludere il giudizio tramite diverse forme come la disposizione di servizi della comunità, in una famiglia o l'applicazione di multe.

³⁹ Regole di Pechino, 1985: Articolo 7 "Devono essere assicurate sempre garanzie procedurali di base quali la presunzione di innocenza, il diritto alla presenza del genitore e del tutore, il diritto alla notifica delle accuse, il diritto al confronto e all'esame incrociato dei testi, il diritto a non rispondere e il diritto di appello."

⁴⁰ Regole di Pechino, 1985: Articolo 8 "Il diritto del giovane alla vita privata deve essere rispettato a tutti i livelli per evitare che inutili danni gli siano causati da una pubblicità inutile e denigratoria."

In seguito, secondo l'articolo 22⁴¹, il personale che si occupa di minori deve rappresentare in modo equo le differenti categorie di giovani e frequentare corsi di aggiornamento e di riqualificazione per poter eseguire al meglio il proprio ruolo.

Gli articoli dal 23 al 25 costituiscono la parte quarta riguardante il "trattamento in libertà dei minori" stabilendo la continua garanzia di un alloggio e di un'educazione durante tutte le fasi del procedimento.

Invece, la parte quinta riguarda il trattamento in istituzione avente lo scopo di fornire protezione, assistenza e competenza professionale sul piano educativo, sociale, psicologico, sanitario e fisico.

Infine, con l'articolo 30, si ha la sesta parte concerne la pianificazione, l'elaborazione di politiche e la valutazione volta a promuovere la ricerca necessaria per formulare piani e politiche.⁴²

In conclusione, si può affermare che tali regole mirano a definire la giustizia minorile come strumento atto ad una rieducazione del detenuto; inoltre, la reclusione deve essere considerata come ultima possibilità valutando la situazione di vulnerabilità del minore.⁴³

2.2 Direttive di Riyadh e le Regole de L'Havana (1990)

Nell'ambito della protezione e della prevenzione dei giovani privati della libertà è importante ricordare le linee guida di Riyadh⁴⁴ e le Regole dell'Havana⁴⁵ del 1990. Le prime affrontano la prevenzione della delinquenza giovanile in modo positivo venendo identificata come una misura centrale per assicurare uno sviluppo ottimale dei fanciulli, rispettando fin dall'infanzia la loro personalità.

⁴¹ Regole di Pechino, 1985: Articolo 22 "La formazione professionale, l'aggiornamento, corsi di riqualificazione e altre iniziative appropriate di insegnamento tenderanno a fornire e a sostenere la necessaria competenza professionale del personale che si occupa di minori."

⁴² O.N.U. (1985). *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*. New York.

⁴³ Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani .

⁴⁴ Le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (Linee guida di Riyadh), n.45/112 del 1990.

⁴⁵ Le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (Regole de l'Havana), n.45/113 del 1990.

Esse, infatti, vengono chiamate “linee guida per la prevenzione della delinquenza minorile” e sono volte a promuovere l’integrazione sociale e il benessere del minore con l’obiettivo di allontanarlo dall’attuazione di comportamenti malavitosi.

Il fenomeno della delinquenza minorile si sviluppa sul concetto di devianza, ossia l’insieme dei comportamenti che si oppongono alle norme etiche e sociali attuando atteggiamenti di trasgressione, per ottenere un’identità all’interno della società di appartenenza.⁴⁶

Secondo le teorie sociologiche interazioniste, la devianza è considerata come un fenomeno socialmente costruito e fortemente influenzato dalla teoria dell’etichettamento. Infatti, è importante sottolineare il concetto di “devianza secondaria” di Lemert, la quale avviene quando l’individuo accetta l’etichetta che gli è stata attribuita vedendo sé stesso come soggetto deviante; in questo modo pone al centro del suo status tale classificazione provocando una reitarazione del comportamento deviante.⁴⁷

Questi sono la ragione per cui molti studi volti allo sviluppo di carriere criminali si sono adoperati per individuare possibili interventi di prevenzione tempestiva in età infantile e giovanile agendo sui fattori che potrebbero indurre a commettere reati⁴⁸.

Quindi tali direttive, proprio come è avvenuto nelle ricerche sociologiche hanno lo scopo di prevenire gli atti malavitosi; difatti, il principio essenziale di tali disposizioni stabilisce che i giovani devono assumere un ruolo attivo e una collaborazione nella società; in particolare andando a eliminare l’idea del minore come oggetto di controllo e socializzazione in famiglia, a scuola e nella comunità di appartenenza.⁴⁹

Si può affermare che le Direttive di Ryadh e le Regole di Pechino hanno lo scopo di espandere tali concetti rendendoli principi guida della giustizia minorile; in particolare sono volti a promuovere risorse e azioni che offrono opportunità di

⁴⁶ Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). *Fondamenti di sociologia*. Bologna: Il Mulino, p.355.

⁴⁷ Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). *Fondamenti di sociologia*. Bologna: Il Mulino, p.361.

⁴⁸ Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). *Fondamenti di sociologia*. Bologna: Il Mulino, p.361.

⁴⁹ Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani .

cambiamento e una qualità di vita migliore senza compromettere il sano sviluppo psicofisico delle persone.

Diversamente, le regole dell'Havana mirano a stabilire gli standard minimi di riferimento per la protezione dei giovani privati della libertà con lo scopo di contrastare le conseguenze dannose della società.

Pertanto hanno uno scopo differente, ossia quello di reintegrare nel modo adeguato l'individuo all'interno della società partendo dall'azione rieducativa in carcere tramite i laboratori e l'istruzione; oltre a ciò, i minori hanno accesso ai permessi e ai colloqui con i familiari per conservare il rapporto con il mondo esterno affinché si riducano le difficoltà al momento dell'uscita dal carcere.⁵⁰

Per quanto concerne il contenuto, essa presenta principalmente il rispetto e la gestione dei diritti umani di coloro che vivono nelle strutture detentive, quindi l'istruzione, la salute, lo studio e il culto.⁵¹

2.3 Linee Guida di Vienna (1997)

Le linee guida di Vienna, definite anche "Linee guida per le misure sui bambini nel sistema della giustizia penale" adottate con la Risoluzione 30/1997 dal Consiglio economico e sociale⁵² costituisce l'implementazione della Convenzione del Fanciullo per quanto concerne la giustizia minorile.

Esse sono fondamentali, in quanto riguardano le misure che gli Stati, gli organismi internazionali, non governativi e regionali devono adottare nel momento in cui il minore entra in contatto con la giustizia minorile.

Inoltre nascono con l'intento di rafforzare l'assistenza fornita dagli Stati e la cooperazione tra le entità delle Nazioni unite.

⁵⁰ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*. Strasburgo: Consiglio d'Europa.

⁵¹ Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani .

⁵² Consiglio economico e sociale, Risoluzione "Linee guida sulle misure per i bambini nel sistema della giustizia penale" (Linee guida di Vienna), n. 1997/30 del 1997.

Il testo è composto da una parte volta a far eseguire le norme per i minori che hanno commesso un reato e un'altra che riguarda le azioni per i minori vittime.

Nel primo caso, le linee guida in questione esplicitano una serie di misure da attuare a livello internazionale, come il bisogno di una collaborazione solida tra tutti gli enti che si occupano di tutela dei minori per porre un'assistenza adeguata grazie alla costituzione di un gruppo di coordinamento apposito.

Invece, nella seconda parte si chiede agli enti dell'ONU di instaurare un sistema volto all'educazione e alla formazione multidisciplinare, anche attraverso attività informative per i magistrati, le Forze dell'Ordine e gli altri operatori del sistema di giustizia penale.⁵³

3. Rapporto Generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (2015): il sistema di detenzione

Tra gli strumenti che riguardano la condizione dei minori stranieri non accompagnati assume particolare rilevanza il “ventiquattresimo Rapporto del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. “ (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 2015)

Esso si è espresso in merito alla condizione dei minori nei luoghi di detenzione attenendosi ai criteri che regolano le sue ispezioni in tali strutture; in modo particolare rimanda alla tutela contro i maltrattamenti sui minori privati della libertà. In merito appone alcune modifiche, le quali affermano che le sue norme devono essere prese in considerazione e affiancate a quelle della Convenzione di New York e agli altri standard internazionali.⁵⁴

⁵³ Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani .

⁵⁴ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*. Strasburgo: Consiglio d'Europa, p.1.

Ai fini di evitare maltrattamenti, il comitato sostiene che il minore non può essere sottoposto ad alcun tipo di interrogatorio senza la presenza di un avvocato e i suoi familiari hanno il diritto di essere informati dell'arresto ipso facto.

Inoltre, dopo aver verificato che i casi di tortura avvengono maggiormente nei locali della polizia richiede di diminuire, per quanto possibile, il tempo di detenzione preventiva in questi luoghi, in quanto vi sono paesi in cui i minori vengono trattenuti per dieci giorni violando le regolari 24 ore.

Il comitato ribadisce l'importanza di trattenere i minori detenuti in luoghi appositi per la loro età composti da un personale continuamente formato per occuparsi dei giovani.

In molti paesi, coloro che lavorano in tali luoghi propongono quotidianamente attività stimolanti e promuovono il senso di comunità all'interno della struttura detentiva con lo scopo di rispettare il concetto di spazio di vita.⁵⁵

In merito alla condizione in cui vivono afferma che tutte le celle dovrebbero godere di luce naturale e ammobiliate in maniera adeguata; nella fattispecie, i detenuti dovrebbero essere situati in camere singole. Questo perché si è dimostrato che la disposizione dei minori in grandi dormitori aumenterebbe il rischio di violenza e sfruttamento.⁵⁶

I minori hanno il diritto di indossare i propri capi e devono avere accesso a impianti sanitari puliti e individuali per garantire la loro intimità e dignità; in modo particolare, si sottolinea l'importanza di disporre prodotti per l'igiene per le giovani recluse.

In aggiunta, il CPT è guidato da criteri in merito alla salute e all'assistenza sanitaria nei luoghi di detenzione come: l'accesso a un medico, il diritto del consenso del paziente e la riservatezza o la prevenzione sanitaria.

Infatti, al momento dell'ingresso nell'istituto penale, i minori hanno il diritto di informare delle loro esigenze mediche, sociali e psicologiche attraverso una stretta

⁵⁵ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*, p.3.

⁵⁶ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*, p.4.

relazione tra gli educatori specializzati con cui entrano in contatto quotidianamente e le figure professionali sanitarie.

Uno dei criteri più importanti concerne la prevenzione dell'automutilazione e del suicidio, in quanto uno dei rischi più comuni è la tendenza all'utilizzo di alcol, droghe e pratiche sessuali. Infatti, devono essere previste strategie a livello globale di gestione dei problemi dovuti all'abuso di sostanze e un sistema di educazione per le malattie trasmissibili.

Oltre a ciò, non è da sottovalutare il ruolo del personale sanitario di effettuare quotidianamente un controllo della qualità e della quantità del cibo, in quanto i minori detenuti sono ancora nel mezzo del processo di crescita.⁵⁷

Infine, il comitato si esprime in merito al diritto del fanciullo affermando che, quest'ultimo, ha diritto ad avere contatti positivi con i suoi familiari e a permessi di uscita autorizzati fin dal primo momento; tali disposizioni mirano ad evitare disturbi del comportamento dovuti a carenze affettive e a promuovere un positivo reinserimento nella società.⁵⁸

4. Intervento dell'Italia per proteggere i minori stranieri non accompagnati privati della libertà

In seguito all'analisi della tutela del diritto del minore straniero nel panorama internazionale è interessante osservare come questo sia stato applicato a livello nazionale.

La normativa italiana, per quanto riguarda la questione dei minori stranieri non accompagnati privati della libertà, si costruisce intorno al concetto di imputabilità che deve essere accertata di volta in volta; quindi, deve essere presa in considerazione la capacità del soggetto di intendere e di volere al momento della commissione del reato.

⁵⁷ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*, p. 5-6.

⁵⁸ Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*, p.7.

Un altro aspetto fondamentale del sistema italiano riguarda la competenza che deve essere differenziata in relazione all'età del soggetto sospettato; infatti, per i minori l'autorità competente è il tribunale per i minorenni.

Negli ultimi anni, in Italia sono state condotte alcune ricerche che indagano sulla condizione psicologica dei minori non accompagnati, che spesso presentano un forte bisogno di raccontare il proprio vissuto che si presenta traumatico nella maggior parte dei casi; dunque è emersa la necessità di instaurare un nuovo sistema di accoglienza fondato sulla conoscenza dei bisogni di tali individui per poter intervenire con politiche di governo adeguate.

Per arrivare al nuovo meccanismo è necessario partire dal decreto legislativo n.286/1998⁵⁹, ossia il Testo Unico sull'immigrazione, che stabilisce il rilascio del permesso di soggiorno e l'esercizio dei minori stranieri non accompagnati di alcuni diritti fondamentali come quello all'unità familiare o il permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda quest'ultimo, l'articolo 31, comma 1 del T.U. disciplina: "Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, segue la condizione giuridica dello straniero al quale è affidato, se più favorevole. Al minore è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9. L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza."⁶⁰

Invece, in merito al ricongiungimento familiare il decreto in questione afferma all'articolo 28, comma 1, che tale diritto è previsto ai sensi delle condizioni previste dal testo unico, quindi agli stranieri che dispongono della carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno che viene rilasciato per motivi di asilo, studio, religiosi o familiari.⁶¹

⁵⁹ D.lgs. n.286/1998: Testo Unico sull'immigrazione

⁶⁰ D. lgs. N.286/1998: art. 31, c.1.

⁶¹ D.lgs. n.286/1998:art. 28,c.1.

Una delle normative più importanti in merito ai minori in questione è il decreto legislativo n.142 del 2015, nel quale viene disciplinato il sistema generale di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale agli articoli 18 e 19.⁶²

L'articolo 18 stabilisce il superiore interesse del minore, ritenuto principio fondamentale nella Dichiarazione di New York, facendo riferimento al benessere e allo sviluppo dello stesso.

È fondamentale per il suo riferimento al diritto all'ascolto del fanciullo per potere conoscere le sue esperienze passate valutando ed evitando la possibilità che diventi vittima di tratta.⁶³

Invece, nell'articolo 19 viene disciplinata la modalità di accoglienza dei MSNA con riferimenti in merito alle tempistiche, alle misure di identificazione e soggiorno nelle apposite strutture.

Esso assume particolare rilevanza in quanto attua la direttiva n.33 del 2013 dell'UE, stabilendo il diritto all'unità familiare, già previsto nel d.lgs. n.286 del 1998, sostenendo che: "al fine di garantire il diritto all'unità familiare è tempestivamente avviata ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale."⁶⁴

Ciò avviene grazie all'intervento del Ministero dell'Interno, che stipula convenzioni con organizzazioni internazionali intergovernative e associazioni umanitarie per poter attuare programmi volti al rintracciamento familiare, nel rispetto dell'assoluta riservatezza garantendo il superiore interesse del minore.

Secondo l'articolo in questione, le indagini devono avvenire in maniera tempestiva nei cinque giorni successivi al momento del colloquio del minore, previo il suo consenso.⁶⁵

⁶² D.lgs. n.142/2015: artt.18-19.

⁶³ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p.159.

⁶⁴ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p.163. D.lgs. 142/2015: art.19.

⁶⁵ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p.163-164. D.lgs. 142/2015: art. 19, c. 7 bis

Infine, nel momento in cui vengono individuati i familiari, la soluzione del ricongiungimento deve prevalere sul collocamento in comunità.⁶⁶

Negli ultimi anni, oltre al decreto legislativo n.142/2015, la normativa italiana ha ripreso e approfondito il principio del superiore interesse del minore espresso già nella Convenzione del 1989 attraverso la legge n.47 del 2017, ossia la c.d. “Legge Zampa.” (Barbaro, 2021)

Quest’ultima ha assunto una forte rilevanza, in quanto rappresenta il primo intervento normativo sistematico in Europa che ha apportato numerose modifiche e aggiornamenti in merito alla tutela e alla protezione dei minori stranieri non accompagnati attraverso l’individuazione di un procedimento dinanzi a un’unica autorità giudiziaria, ossia il Tribunale per i minorenni.⁶⁷

La legge n. 47 ritiene che i MSNA siano titolari dei diritti in materia di protezione dei minori nella stessa modalità di trattamento dei coetanei aventi cittadinanza italiana e sancisce il divieto assoluto di respingimento alla frontiera del minore non accompagnato come disciplinato all’articolo 3.⁶⁸

Con la presente legge, si va a rendere assoluto il divieto di non respingimento, che era contemplato dall’art. 19, comma 1 del D.lgs. n.286/1998, nella quale il legislatore aveva escluso il respingimento o l’espulsione verso uno Stato in cui lo straniero avrebbe potuto rischiare di non essere protetto dalla persecuzione per motivi di razza, sesso, opinioni politiche, religione o condizioni personali o sociali. Quindi è necessario distinguere il primo divieto da quello di espulsione, che invece può essere ancora attuato per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine pubblico su disposizione del Ministero dell’Interno.⁶⁹

⁶⁶ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p.163. D.lgs 142/2015:art. 19, c.7 ter.

⁶⁷ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p.155.

⁶⁸ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli. L.n.47/2017: Articolo 3 “Divieto di respingimento”, p.30.

⁶⁹ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli. Art.19, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, p. 31.

La legge 47 emette una modifica stabilendo che l'espulsione del MSNA deve essere disposta, salvo che "il provvedimento non comporti un rischio di danni gravi per il minore"⁷⁰ ed è compito del Tribunale per i minorenni decidere tempestivamente.

Inoltre, l'articolo 5 della medesima ritiene che tale misura sia il presupposto essenziale per attuare le misure di tutela e protezione del minore, infatti ha ridotto la tempistica da sessanta a trenta giorni.⁷¹

Successivamente, i minori sono destinati ad essere ospitati in strutture di seconda accoglienza, ma la legge del 2017 ha applicato una modifica alla legge n.184 del 1983 stabilendo la possibilità degli Enti locali di promuovere la formazione e la sensibilizzazione di soggetti affidatari, ai fini di favorire l'accoglienza dei MSNA in famiglie affidatarie rendendola una misura prioritaria rispetto al collocamento nelle strutture di accoglienza.⁷²

L'articolo 10 della presente prevede che i minori non accompagnati abbiano accesso a due tipi di permesso di soggiorno, quello per minore età e quello per motivi familiari.

Il primo viene rilasciato al minore come soggetto di minore età, che può effettuare la richiesta fin dal primo istante e ha validità fino al compimento dei diciotto anni.

Per quanto concerne il secondo, lo stesso articolo afferma che può essere rilasciato nel caso in cui il minore straniero: sia sottoposto a tutela di un cittadino italiano oppure straniero che regolarmente soggiorna e convive con il tutore; affidato "di fatto" a parente entro il quarto grado ai sensi della legge 184/1983.⁷³

⁷⁰ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli. Art.3, comma 1, lett. b), della l.47/17, p.31.

⁷¹ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*, l.n.47/2017:Art.5 "Identificazione dei minori stranieri non accompagnati", p.31.

⁷² Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*,p.31.

⁷³ Camera dei deputati. (2022, giugno 16). *Minori stranieri non accompagnati*. Roma: Parlamento italiano. Tratto da *Minori stranieri non accompagnati*. Art. 10 "Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione."

Infine, lo stato italiano è intervenuto con il decreto legge n.130 del 2020, convertito in legge n.173 del 2023 con l'introduzione di modifiche in materia di immigrazione e protezione internazionale e l'introduzione del nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) che riforma il precedente sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati (SPRAR).⁷⁴

⁷⁴ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli, p,32. L. n. 173/2020.

CAPITOLO TERZO

Tutela dei diritti dei minori stranieri non accompagnati nei luoghi di detenzione

1. Le criticità dei minori stranieri non accompagnati

Nell'ultimo secolo i minori migranti sono i nuovi protagonisti dei processi migratori e costituiscono l'oggetto di studio in Italia e in Europa; in particolare, si vuole comprendere quali siano le criticità di tali soggetti che li portano ad emigrare in un altro paese.

Le ragioni possono essere di tipo economico, legate alla lenta procedura dell'ingresso in Italia, all'assenza di un'abitazione, all'effettiva garanzia dei loro diritti umani, alle difficoltà riscontrate nel rapporto con le ambasciate e i consolati dei paesi di origine.

Nella maggior parte dei casi, a causa di una carenza economica, essi non possono permettersi un difensore di fiducia ritrovandosi a dover ricorrere ad avvocati d'ufficio, in quanto hanno difficoltà ad accedere al gratuito patrocinio visti gli ostacoli che devono affrontare.

Oltre a ciò, il disagio economico colpisce in particolar modo il Sud Italia e le isole portando i minori a cadere nella criminalità organizzata che in molti casi rappresenta una modalità di appartenenza ad un gruppo sociale.⁷⁵

In merito a quanto appena affermato, un elemento non indifferente è l'effettiva difficoltà linguistica, che comporta complessità nella comunicazione e soprattutto nell'insufficiente conoscenza del sistema giuridico italiano, aumentando talvolta il numero dei reati dagli stessi.

⁷⁵ Chiara, B. (2011/2012). La (ri)educazione del minore fra processo ed esecuzione penale. Università di Pisa- Dipartimento di Giurisprudenza, p. 28.

Tuttavia, i minori pongono spesso resistenza ai corsi di lingua italiana e di formazione per salvaguardarsi dal disagio che provano in tali situazioni, aggravate dalle difficoltà nella socializzazione.⁷⁶

Questa condizione si presenta come una forma di disadattamento che si concretizza nella difficoltà di assumere un'identità personale e ad integrarsi nella società; nella fattispecie è più facile che il soggetto ricada in comportamenti devianti che, se ripetuti nel tempo, comportano l'emarginazione sociale.⁷⁷

Essi spesso si spostano dal loro paese di origine per ricollocarsi nella società e avere una maggiore possibilità di riqualificare la situazione economica della loro famiglia; in particolare quest'ultima, di regola, sostiene finanziariamente il minore per quanto concerne i costi del viaggio nella speranza di garantirgli un futuro migliore.⁷⁸

Si tratta però di un viaggio fatto di paura, di insicurezza ma soprattutto di speranza perché spesso si tratta di un percorso complesso composto da numerose difficoltà ed imprevisti.

Infatti, durante il tragitto, molti ragazzi si trovano ad affrontare eventi traumatici come: rapimenti da parte di bande criminali o a scopo di lucro per il traffico di armi, lunghe camminate e successive permanenze in campi profughi, perdite di compagni di viaggio, maltrattamenti, sfruttamenti, malattie, aggressioni, naufragi e reclusioni nella detenzione dei paesi di transito dove avvengono spesso violenze di ogni tipo. Queste tragiche esperienze portano necessariamente a disturbi post traumatici da stress o da sintomi ad esso annessi come depressione, ritiro sociale, ansia, disturbi del sonno o comportamenti autolesivi. Essi sono utili per comprendere il livello di

⁷⁶ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, p.53.

⁷⁷ Chiara, B. (2011/2012). La (ri)educazione del minore fra processo ed esecuzione penale. Università di Pisa- Dipartimento di Giurisprudenza, pp. 16-17.

⁷⁸ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, p.51.

vulnerabilità dei bambini e degli adolescenti che non hanno ancora compiuto il loro sviluppo neurobiologico, emotivo e cognitivo.⁷⁹

L'assenza di abitazione, di una rete stabile sul territorio ma soprattutto di una famiglia porta tali minori ad avere maggiori difficoltà nell'elaborazione di un programma partecipato per il suo reinserimento nella società. In particolare, si è riscontrato un grande problema nella mancanza di un domicilio fisso dei minori in seguito all'uscita dai centri di prima accoglienza; ciò rende più complesso il lavoro degli operatori i quali devono effettuare ricerche più approfondite a causa dell'estrema mobilità di questi soggetti nel paese.⁸⁰

Quando i minori stranieri non accompagnati vengono accolti nei centri, presentano degli elementi comuni come la richiesta di regolarizzazione nel paese italiano e un lavoro. La motivazione risiede nel fatto che questi, in precedenza, venivano sottopagati senza essere messi in regola in impieghi come autolavaggi, braccianti o pastori nelle campagne; inoltre, per avere un guadagno, spesso cadevano nelle reti malavitose che li portavano a compiere reati.

In seguito a queste esperienze, tali soggetti, nonostante il desiderio di adattarsi alla vita dei loro coetanei italiani vengono frenati dall'immobilismo, in quanto non sono in grado di adattarsi nel modo corretto alle nuove abitudini in seguito al dolore dovuto all'abbandono della loro lingua, cultura, usanze, affetti.⁸¹

Non è da dimenticare che tali individui sono privi di esperienze sociali ma soprattutto familiari, sia nel paese di origine che in quello di arrivo. Essi sono costretti a lasciare il paese in età precoce privandosi di persone di cui si fidano e proiettandosi subito in una situazione di sopravvivenza che sovrasta l'importanza

⁷⁹ Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*, p.179-180.

⁸⁰ Cimmino, E. (2006). I minori immigrati e la risposta carceraria. *ADIR- L'altro diritto*.

⁸¹ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS, p.54.

di crescere sotto una protezione di un adulto; in questo modo il minore vive una situazione di frattura.⁸²

Ciò talvolta genera nel minore una situazione di disagio e di autoesclusione dalla società in cui emigra, in quanto fatica ad integrarsi; proprio per questo motivo è necessario l'intervento di educatori ed esperti per l'ascolto di tali individui.

Molti di loro arrivano nelle strutture di prima accoglienza con il bisogno di esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni e il proprio vissuto traumatico spesso legato al viaggio nel paese di arrivo.

Tutte queste problematiche assumono ancora più rilevanza se il minore si trova nella fase di mezzo tra l'età del fanciullo e quella adulta, in quanto è la fase centrale della crescita e della formazione della persona.⁸³

È interessante osservare ora con più concretezza alcuni dati statistici dimostranti quanto affermato dall'analisi della condizione dei minori stranieri non accompagnati in Italia.


Secondo gli ultimi dati dell'anno corrente 2023 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si può esaminare la percentuale di MSNA presenti in Italia in relazione alla cittadinanza, al genere e all'età.

⁸² Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*, pp. 53-54.

⁸³ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS, p.61.

MSNA PER CITTADINANZA

CITTADINANZA	MSNA	
	v.a.	v.%
EGITTO	5.094	24,6
UCRAINA	4.706	22,8
TUNISIA	1.852	9,0
ALBANIA	1.236	6,0
GUINEA	1.086	5,3
COSTA D'AVORIO	1.070	5,2
GAMBIA	967	4,7
PAKISTAN	903	4,4
AFGHANISTAN	580	2,8
ERITREA	395	1,9
BANGLADESH	349	1,7
MALI	338	1,6
KOSOVO	281	1,4
MAROCCO	241	1,2
CAMERUN	231	1,1
SENEGAL	204	1,0
BURKINA FASO	151	0,7
TURCHIA	145	0,7
SOMALIA	141	0,7
SIRIA	128	0,6
NIGERIA	89	0,4
SIERRA LEONE	72	0,3
SUDAN	59	0,3
GHANA	59	0,3
BENIN	55	0,3
ALTRE	249	1,2
TOTALE	20.681	100



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE dell'IMMIGRAZIONE e delle POLITICHE di INTEGRAZIONE
 DIVISIONE II
 Via Flavia, 6 - 00187 Roma
 Tel. 06 4683-2010
minoristranieri@lavoro.gov.it

Dal grafico soprastante, i dati più eclatanti si possono rilevare in primis dall'Egitto a causa dell'estrema condizione di povertà della famiglia d'origine e per richiedere la protezione internazionale per motivi religiosi; poi vi è l'Ucraina ancora colpita

dalla guerra attualmente in corso⁸⁴ ed infine, a causa della grave crisi economica, si trova la Tunisia.⁸⁵

MSNA PER FASCE D'ETÀ

FASCE D'ETÀ	MSNA	
	v.a.	v.%
17 ANNI	9.202	44,5
16 ANNI	5.090	24,6
7-14 ANNI	3.433	16,6
15 ANNI	2.464	11,9
FINO A 6 ANNI	492	2,4
TOTALE	20.681	100



¹ Il censimento è svolto ai sensi dell'art. 9 comma 1 della Legge 47/2017, dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 142/2015 e degli artt. 2 e 5 del D.P.C.M. n. 536/1999.

Ciò che di gran lunga stupisce è la fascia di età dei minori in questione, vedendo una forte presenza di individui quasi maggiorenni e un rilevante numero di stranieri nella fascia di età dai 7 ai 14 anni.

Questo dato è interessante da analizzare, in quanto si tratta di un momento centrale della vita della persona in cui vi è la sua formazione e educazione; nella fattispecie, ne risente la loro salute sia fisica che psicologica in quanto tenuti ad affrontare viaggi lunghi e spesso traumatici per raggiungere il paese italiano. A causa di tali condizioni si ritiene necessario un programma di sostegno psicologico fin dal primo istante per evitare disagi, difficoltà sociali e di adattamento alla vita dei loro coetanei italiani.⁸⁶

I minori stranieri hanno i medesimi codici dei minori italiani ed europei; pertanto, il loro status di migranti non può incidere sulla garanzia dei loro diritti umani.

⁸⁴ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2023). *Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: disponibile il report di aprile 2023*. Roma: Governo Italiano, p.3.

⁸⁵ Isole24ore. (2023). Migranti, in migliaia verso l'Italia: è allarme Tunisia. Ecco perché. *Isole24ore*.

⁸⁶ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2023). *Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: disponibile il report di aprile 2023*, p.1.

Essi, si spostano dal loro paese d'origine con la prospettiva di migliorare le loro condizioni e condurre una vita come quella degli adolescenti dei paesi occidentali.

In questo però non vi è la collaborazione delle autorità consolari e delle ambasciate italiane, in quanto non riconoscono la loro responsabilità verso i minorenni sottoposti a procedimento penale. Oppure, può anche accadere che i ragazzi stessi decidano di non collaborare con gli assistenti sociali e le strutture di giustizia minorile, dimostrando un atteggiamento diffidente verso queste figure; in particolar modo, temono di essere espulsi e costretti al ritorno nel loro paese d'origine.⁸⁷

Vi sono però anche minori che attuano atteggiamenti positivi verso le figure professionali che si occupano della loro situazione; infatti, cercano di utilizzare il lavoro di questi proprio affinché possano essere collocati in luoghi diversi dal carcere previsti dal nuovo codice di procedura penale per minorenni.

2. Nuovo Codice di Procedura Penale

Al giorno d'oggi non esiste una giustizia eguale per tutti ed è fortemente condizionata dalla disuguaglianza nelle opportunità e dall'origine etnica che viene confermata dalla diversa applicazione delle misure cautelari previste nel nuovo codice di procedura penale. Esso nasce con una legge delega del governo per modificare le disposizioni che regolano il processo penale minorile che entra in vigore con il decreto legislativo n.272 del 1989.

Ciò che si andrà ad analizzare è il D.P.R n. 448 del 1988⁸⁸, il quale rappresenta una raccolta delle norme che sanciscono il processo penale dei minorenni. Esso è stato successivamente modificato con altri interventi normativi come il decreto-legge n.146 del 2013 riguardante la tutela dei diritti dei detenuti e le misure di riduzione della popolazione all'interno degli istituti di detenzione. (Ministero della Giustizia, 2019)

Il processo si fonda su rigidi principi volti a tutelare la personalità dell'imputato come: il principio di adeguatezza, che sancisce la competenza del giudice di

⁸⁷ Cimmino, E. (2006). I minori immigrati e la risposta carceraria. *ADIR- L'altro diritto*.

⁸⁸ D.P.R n.448/1998 "Codice processo penale minorile"

esaminare la sfera privata del minore in merito alla sua situazione personale, familiare e all'educazione ricevuta; il principio di minima offensività secondo il quale deve permettere al minore di non interrompere il suo percorso educativo e formativo l'ordinamento per ottenere un esito positivo del processo; infine, il principio di de stigmatizzazione, che si articola sul rispetto dell'identità individuale del minore e la sua sfera sociale vietando pubblicazioni e divulgazioni come sancito all'articolo 13 del decreto. ⁸⁹

Esso comprende quattro misure cautelari personali verso i minorenni imputati: le prescrizioni, la permanenza in casa, il collocamento in comunità e la custodia cautelare in istituto.

Le prime tre misure si possono applicare solo nel momento in cui è il minore imputato per un reato per il quale è prevista la detenzione non inferiore a 5 anni oppure l'ergastolo. (Ministero della Giustizia, 2019)

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R n.448 del 1988, il giudice può scegliere di assegnare delle prescrizioni di lavoro, studio o di altre attività che servono per l'educazione del soggetto in questione, ove non si possono applicare altre misure cautelari. ⁹⁰

Però se la loro violazione è reiterata, il giudice può decidere di disporre la permanenza in casa, la quale prevede il controllo costante da parte dei genitori o di altri soggetti che vivono col minore in costante collaborazione con gli operatori dei servizi minorili; ciò avviene per consentire il controllo sulla corretta espiazione della pena. ⁹¹

⁸⁹ Ministero della Giustizia. (2019). *Processo al minore*. Roma: Governo Italiano.

⁹⁰ Il D.P.R 448/1988 sul processo penale minorile: art.20 “*Se, in relazione a quanto disposto dall'articolo 19 comma 2, non risulta necessario fare ricorso ad altre misure cautelari, il giudice, sentito l'esercente la responsabilità genitoriale, può impartire al minorenne specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.*”

⁹¹ Il D.P.R 448/1988 sul processo penale minorile: art.21 “*Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al minorenne di rimanere presso l'abitazione familiare o altro luogo di privata dimora. Con il medesimo provvedimento il giudice può imporre limiti o divieti alla facoltà del minorenne di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono*”

Se tale misura viene ripetutamente violata, il giudice dispone la permanenza in comunità, prevista dall'articolo 22, il quale consente l'allontanamento del minore solo per motivi di studio, lavoro e altre attività che sono prescritte dal giudice.⁹²

In più, se quest'ultima viene infranta può venire applicata la misura di custodia cautelare per un tempo limitato di un mese.

Quest'ultima costituisce la forma più rigida di detenzione, infatti si cerca di applicarla nei casi in cui non è possibile ricorrere ad altre misure secondo il principio della residualità della detenzione, che mira alla rieducazione dell'imputato. Difatti, con lo stesso obiettivo, il processo può venire sospeso per la c.d. "messa in prova", la quale prevede l'attuazione di un programma volto ad approfondire le conoscenze della personalità del minore e le sue capacità di recupero e cambiamento.⁹³

La custodia cautelare può essere stabilita per i casi in cui la legge sancisce la pena dell'ergastolo o una reclusione non inferiore ai 9 anni per quanto concerne i delitti non colposi; o per uno dei reati previsti dall'articolo 380 oppure per atti di violenza carnale. Non sono da dimenticare i casi di pericolo dell'imputato che commetta delitti di criminalità organizzata oppure se si è dato alla fuga.

Infine, questa disposizione, secondo l'articolo 303 prevede il dimezzamento dei termini della pena per reati commessi da minori maggiorenni e sedicenni che decorrono dall'istante dell'arresto, del fermo, dell'accompagnamento o della cattura.⁹⁴


⁹² Il D.P.R 448/1988 sul processo penale minorile: art.22 *"Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione."*

⁹³ Ministero della Giustizia. (2019). *Processo al minore*. Roma: Governo italiano.

⁹⁴ Il D.P.R 448/1988 sul processo penale minorile: art. 303 *"Termini di durata massima della custodia cautelare"*


2.1 I provvedimenti dell’Autorità giudiziaria minorile

In seguito all’analisi del nuovo codice di procedura penale per minorenni e delle criticità vissute dai minori stranieri che migrano in Italia, si può ora prendere in esame l’indagine delle quattro misure cautelari personali. Tale studio viene effettuato confrontando i dati dei minori italiani e stranieri attraverso l’analisi delle “uscite dai Centri di prima accoglienza con applicazione di misura cautelare dal 2003 al 2017”. (Isabella Mastropasqua, 2019)



Il presente grafico pone a confronto le misure alternative di prescrizione e di permanenza in casa esaminando la disparità significativa tra le due nazionalità

dovuta al notevole numero di italiani soggetto a prescrizioni nei primi anni che poi si è lentamente ridotto nel tempo. Invece, per quanto concerne la permanenza in casa, si può osservare una bassa percentuale di stranieri soggetti a questa misura, poiché prevalentemente destinati alla custodia cautelare⁹⁵; nella fattispecie, questo accade perché nella maggior parte dei casi sono privi di domicilio certificato per poter usufruire delle misure meno afflittive o gli arresti domiciliari.⁹⁶



⁹⁵ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE, p. 47.

⁹⁶ Cimmino, E. (2006). I minori immigrati e la risposta carceraria. *ADIR- L'altro diritto*.

Il grafico 28 c riportato nella figura precedente pone a confronto il collocamento nelle comunità degli stranieri e degli italiani mostrando divario minimo e un forte aumento negli ultimi anni.

Diversamente, il grafico 28 d analizza la netta differenza tra minori italiani che sono maggiormente esposti a misure alternative a quella cautelare, che invece viene generalmente predisposta agli stranieri.⁹⁷

Si può quindi riflettere sul fatto che la custodia cautelare è in diminuzione dovuta all'incremento delle misure meno afflittive con un avvicinamento delle curve negli ultimi anni fino al 2017.⁹⁸

3. Testimonianze di minori privati della libertà

La realtà dei minori non accompagnati è estremamente complessa e poco conosciuta. Solo negli ultimi anni la questione sta acquistando particolare rilevanza anche attraverso l'aumento degli sbarchi in Italia.

In primo luogo, per comprendere e aiutare concretamente i minori che raggiungono il nostro paese, è importante prendersi cura di loro partendo dall'ascolto delle loro esperienze e delle loro emozioni fin dall'arrivo. In tal modo si riuscirà a valorizzare questi individui e a creare un legame di fiducia al fine di istituire un ambiente sano e di crescita.

Le testimonianze sono state scelte in relazione alla storia e alla situazione attuale del minore in Italia ponendo a confronto le conseguenze positive e negative del viaggio.

Esse servono per comprendere meglio la difficoltà che gli adolescenti africani si trovano ad affrontare assumendo precocemente responsabilità delle persone adulte.

⁹⁷ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*, p.48.

⁹⁸ Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*, p.45.

Alcuni hanno avuto un'esperienza positiva come quella di un ragazzo egiziano di 15 anni, che racconta il suo viaggio affermando la sua difficoltà iniziale nell'integrazione in Italia. Egli riporta di essere arrivato nel nostro paese via mare affermando: *“Ma non era viaggio, come sono arrivato io non era viaggio, era una cosa, per esempio morire...”*. (Storia di 15 anni, Egitto)

Egli ha compiuto il viaggio in mare per 13 giorni partendo da Alessandria arrivando a Reggio Calabria. Nonostante fosse con 600 persone narra di essersi sentito solo e di aver vissuto un'esperienza traumatica priva di cibo e acqua e provando una costante paura.

Tuttavia, anche se ora vive in Italia stabilmente le difficoltà non sono terminate: nella fattispecie, nonostante egli abbia effettuato nuove amicizie nella nuova scuola Geometri, ritiene di non essere oggetto di interesse per la maggior parte dei suoi insegnanti; infatti, trova supporto solo nella professoressa di italiano che lo aiuta nella lingua.

Egli ama il fatto di comprendere l'italiano ma afferma di passare molto tempo a riflettere durante le ore scolastiche e di non avere volontà di esprimersi con i suoi compagni per quanto concerne le sue emozioni.

Inoltre racconta di parlare liberamente della sua famiglia e del Cairo, ossia il suo paese di origine che elogia costantemente, ma al contempo ritiene di voler restare in Italia per poter formarsi, lavorare e in tal modo sostenere la sua famiglia.

Un elemento essenziale da sottolineare è la sua affermazione di essere in Italia ma senza l'intenzione di fare del male, egli vuole solo vivere meglio e poter lavorare per aiutare i suoi cari; ciò fa comprendere quanto i pregiudizi siano diffusi nel mondo e possono influenzare la vita delle persone più fragili che cercano un posto migliore in cui vivere.

Dunque, si può comprendere quanto la storia del ragazzo in questione sia positiva malgrado le atrocità che si è ritrovato ad affrontare durante il viaggio.

Ciononostante, è riuscito a inserirsi nella società anche se inizialmente si sentiva escluso a causa della scarsa conoscenza della lingua.⁹⁹

⁹⁹ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS, pp.79-80.

D'altra parte, si può passare a una storia singolare come quella di Abdilaf, ossia un ragazzo solare e socievole di origine somala che fu vittima di tratta.

Egli è il più piccolo minore straniero non accompagnato della comunità in cui vive, che decide di scappare dal CPA della città che lo ha accolto per venire protetto dallo zio con cui aveva mantenuto i contatti fin dalla partenza.

Egli racconta di non aver mai trascorso molto tempo con il parente in questione; inizialmente gli insegnava le regole dello stato italiano e lo portava a visitare il territorio, fino a quando lo ha venduto per saldare un debito con dei trafficanti che richiedevano il denaro della famiglia del nipote. In particolare, narra di essere stato rapito e minacciato di morte in cambio dei soldi che però erano già stati utilizzati per il viaggio. È rimasto rinchiuso in una casa in campagna per un mese subendo violenze persistenti e delucidando che la sua famiglia era povera. Quest'ultima è riuscita a farlo rilasciare su cauzione chiedendo prestiti ai familiari più stretti; purtroppo, però, da questo momento inizia a vivere in strada e sotto i ponti fino a quando non viene rintracciato da un'associazione di volontariato antitratta che lo colloca nel centro di accoglienza di Catania.

Quando entra in comunità vengono scoperte le lesioni sulle mani, sui piedi, sulla schiena e disturbi del sonno sintomi di maltrattamenti continui; infatti, ad oggi viene seguito da un gruppo di psicologi in un Centro Territoriale per Stranieri.¹⁰⁰

L'analisi delle testimonianze dei minori stranieri non accompagnati è fondamentale per comprendere la paura e la loro fiducia di ottenere un futuro migliore. Spesso la società adotta un atteggiamento di diffidenza nei loro confronti, i quali vengono considerati come "diversi" assumendo una posizione di inferiorità e determinando una limitazione all'integrazione e all'inclusione. Perciò vengono poste delle barriere alla possibilità di arricchirsi attraverso la scoperta di nuovi stili di vita, abitudini e valori di coloro che vengono temuti perché etichettati come "pericolosi".

101

¹⁰⁰ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, pp.107-109.

¹⁰¹ Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, p.109.

Il dialogo interculturale costituisce un elemento essenziale per costruire un rapporto di fiducia tra operatori e minori privati della libertà indirizzato a rafforzare l'autonomia, l'ascolto e la costruzione di un percorso da effettuare insieme attraverso il confronto.

Grazie a questa metodologia, l'educatore che lavora quotidianamente con il minore ha la possibilità di ampliare i propri orizzonti imparando a conversare con soggetti che hanno un vissuto diverso dal suo prendendo in considerazione nuove soluzioni non ancora valutate.¹⁰²

Specificatamente gli istituti penali per minorenni, si può far riferimento alla testimonianza del rapper Francesco Carlo, conosciuto come Kento in "Barre,Rap, sogni e segreti in un carcere minorile".

Nel titolo, l'autore menziona il concetto di "barre" rimandando sia alle sbarre di metallo sulle finestre delle celle, sia a quelle che definiscono i versi di una strofa rap; nella fattispecie allude a quelle lasciate dai minori ormai cresciuti che sono stati trasferiti nei carceri degli adulti oppure a quelli mai rientrati dai permessi premio dei quali non si hanno più notizie.

Egli scrive un libro in cui espone la sua esperienza in un carcere minorile come insegnante di laboratorio di musica e poesia, sostenendo quanto queste abbiano le capacità di eliminare qualsiasi barriera che i minori detenuti si costruiscono.

Il libro inizia con il suo viaggio verso il carcere spiegando quanto il periodo estivo sia cruciale per i detenuti, in quanto con la sospensione dei corsi e dei laboratori hanno maggior tempo per riflettere; essi pensano alle attività svolte dai loro cari fuori dalle mura carcerarie in quel momento portandoli ad una maggiore sofferenza e tensione. Ragione per cui è importante stabilire le regole e gli obiettivi il primo giorno di laboratorio nel mese di settembre, perché da quel momento dipenderà l'intero anno e il rapporto che si andrà ad instaurare.¹⁰³

¹⁰² Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*, p.110.

¹⁰³ Carlo, F. ". (2021). *Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile*. Roma: minimum fax,p.10.

Attraverso questa esperienza ha potuto affermare quanto già sostenuto in precedenza, ossia la presenza significativa di minori che si trovano in istituto a causa della loro situazione economica, sociale e culturale.

Infine afferma di aver chiarito di esigere responsabilità e impegno da parte dei ragazzi, che si sono imbattuti in questa nuova esperienza riscontrando conseguenze positive.

L'autore ha potuto scoprire il dolore, la rabbia, la tendenza all'autolesionismo e la loro energia repressa grazie alla musica, che viene utilizzata come strumento alternativo per poter sopravvivere al carcere riuscendo a far emergere le loro emozioni.¹⁰⁴

4. Il ruolo degli educatori negli Istituti penali per i minorenni (IPM)

I detenuti vengono distribuiti nei diversi istituti secondo le regole dell'ordinamento penitenziario che vanno a distinguere i reclusi in transito, quelli in attesa di giudizio e con pena definitiva o superiore ai 5 anni. Inoltre, molte carceri sono esclusivamente femminili o maschili oppure contengono entrambe le sezioni e sono spesso sovraffollate rendendo sempre più complicato il ruolo degli educatori.¹⁰⁵

Questi ultimi sono nati come figure professionali in seguito all'articolo 27 della Costituzione italiana e la legge n.354 del 1975¹⁰⁶, le quali sanciscono e ritengono fondamentale la funzione rieducativa del carcere. Dunque, tale riforma penitenziaria si riferisce principalmente alla finalità di recupero dei detenuti attraverso la risoluzione dell'umanizzazione del trattamento negli istituti di detenzione.

La presente disciplina il ruolo dell'educatore volto alla rieducazione e al reinserimento positivo nella società tramite consulti psicologici all'ingresso e la

¹⁰⁴ Carlo, F. ". (2021). *Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile*.

¹⁰⁵ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*. Milano: EDIZIONI UNICOPLI, p.37.

¹⁰⁶ Legge n.354 del 26 luglio 1975

comprensione delle loro personalità e dei loro bisogni per poter individuare un trattamento educativo adeguato.

Questi ultimi sono figure poliedriche perché attuano qualunque trattamento volto alla reintegrazione del minore detenuto all'interno della società.¹⁰⁷

L'educatore svolge delle mansioni precise come: il colloquio individuale con gli utenti all'inizio della detenzione, prepara la documentazione della personalità di ogni detenuto e lo sottopone al Gruppo d'Osservazione e Trattamento (GOT) nel quale vengono decise le misure trattamentali da attuare.

Esso è un gruppo che prevede la partecipazione di tutti coloro che collaborano e interagiscono con il detenuto per il suo trattamento; si riunisce periodicamente per discutere e aggiornarsi sulla situazione del recluso, concludendosi con una relazione finale da parte dell'educatore riguardante una globale valutazione del detenuto e l'indicazione della tipologia d'intervento applicata in relazione alle sue problematiche.

Il GOT prevede la figura dell'educatore come il segretario tecnico accompagnato dal direttore, dagli specialisti esterni come psicologi e assistenti sociali e dal responsabile della polizia penitenziaria.

In tutti gli istituti si effettuano diverse attività di trattamento gestite dagli educatori come: la scuola, l'alfabetizzazione per gli extracomunitari, i corsi di formazione professionale e di orientamento all'impiego, corsi di teatro, pittura e ceramica, attività sportive e musicali. Infine, spesso vi è una biblioteca utilizzata per seminari, conferenze e cineforum.¹⁰⁸

È importante sottolineare che il ruolo dell'educatore dipende prevalentemente dall'approccio dei detenuti verso la rieducazione.

I luoghi di detenzione non sono sempre visti come una possibilità di riscoprire la propria personalità e progettare il proprio futuro attraverso gli strumenti e gli aiuti

¹⁰⁷ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, p.21.

¹⁰⁸ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, p.38.

proposti. Infatti, spesso accade che questi luoghi vengano vissuti come un'esperienza drammatica e disagiata.

Per questi motivi le disponibilità degli educatori devono essere rivolte a coloro che si dimostrano propensi a cogliere l'opportunità di cambiare la propria vita, in quanto il consenso e la volontà sono gli elementi essenziali.

Solamente in questo modo, si riesce a creare un ambiente collaborativo e positivo che ha come finalità fondamentali: la riduzione del danno psicofisico e i danni dati dalla detenzione di individui già sfavoriti a causa del loro status sociale; il contatto con il mondo esterno e la risocializzazione con la sfera familiare. Infatti, l'educazione viene effettuata relativamente ai sentimenti, al gioco, al lavoro, al pensiero e alla relazione interpersonale per poter reinserire positivamente il soggetto detenuto nella società.

Tra i principi fondamentali di tale sistema rientra il divieto dell'operatore di: forzare la relazione e l'aiuto dell'utente, di ridurre i tempi del rapporto o di supplire alle decisioni del recluso. Infine, in questo legame è essenziale la condivisione con gli altri colleghi per fornire la possibilità al soggetto di rivolgersi ad un'equipe e non a un solo professionista.¹⁰⁹

Infatti, relativamente a quanto appena sostenuto, si è verificato che molte attività non possono essere gestite interamente dagli educatori, in quanto lascerebbero loro troppe responsabilità e situazioni che non riuscirebbero a coordinare.

Secondo alcune interviste avvenute nel giugno dell'anno 2000 da parte dell'Università di Firenze sotto incarico del Provveditorato all'Amministrazione Penitenziario Regionale della Toscana per valutare e rispondere alle esigenze degli educatori è emerso che questi ultimi richiedono sempre di più di avere un maggior spazio nel momento decisionale in piena autonomia. In particolare, richiedono un riconoscimento maggiore del loro ruolo e una solida cooperazione con la polizia penitenziaria, perché più numerosa.

¹⁰⁹ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*, p. 90-92.

Oltre a ciò, ritengono fondamentale la collaborazione anche con gli enti esterni all'istituto, sia al momento di ingresso del minore sia all'uscita, per poter incrementare la possibilità di una positiva risocializzazione del minore.¹¹⁰

In più è rilevante sottolineare come gli educatori riescano ad entrare in contatto con il detenuto solo nel momento in cui l'istituto penitenziario non è sovraffollato, perché in quel caso si riesce a instaurare un rapporto esclusivamente burocratico. Proprio per questo motivo richiedono l'aumento del personale al fine di ottenere un equilibrio tra il numero di operatori e quello dei detenuti.

Per svolgere nella maniera adeguata il loro ruolo, molti sostengono l'importanza di partecipare a corsi di formazione continua e di lavorare anche al di fuori dell'ambiente penitenziario al fine di migliorare il proprio approccio e stimolare i detenuti a un corretto reinserimento nella società.¹¹¹

Tale affermazione è giustificata dal fatto che molto spesso la figura dell'educatore è sottovalutata e richiede un sostegno psicologico al fine di evitare il "burnout", ossia il danno psichico personale.¹¹²

Infatti, una caratteristica tipica degli operatori è lo stimolo che spesso li porta a svolgere un lavoro eccessivo dato dalla volontà di svolgere il proprio lavoro nel modo più efficiente perché credono energicamente nella rieducazione. Questo comportamento può portare l'educatore ad adottare un atteggiamento vittimistico dato dall'esaurimento e dallo stress legato alla sensazione di inutilità e impotenza. Tali condizioni corrispondono al concetto di burnout, ossia cortocircuito, il quale allude alla sensazione di svuotamento e delusione.

Secondo l'autrice e psicologa americana Cary Cherniss tale fenomeno "una risposta psicologica di difesa ad un eccesso di stress e d'insoddisfazione con conseguente

¹¹⁰ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.37.

¹¹¹ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.40.

¹¹² Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.99.

perdita di entusiasmo, creatività, interesse e senso di responsabilità nei confronti del lavoro” (Cherniss,1983).¹¹³

La psicologia divide il processo del burnout in tre fasi: in primo luogo quando vi è uno squilibrio tra le richieste esterne e le risorse disponibili emerge lo stress; in secondo luogo, insorgono ansia, fatica, esaurimento, tensione e demotivazione; infine, nella terza fase si presenta un atteggiamento distaccato e rigido da parte degli operatori sociali.

Quanto affermato accade quando gli educatori non ritrovano motivazione nello svolgere il loro impiego e una soddisfazione; talvolta attuano dei meccanismi di difesa che si associano al burnout. Quest’ultimo prevede sintomi come l’assenteismo, la mancanza di interesse ad essere coinvolti nel proprio lavoro, rigidità o disinteresse verso i detenuti, irritabilità e soprattutto la sensazione di fallimento, che a sua volta determina maggiore sconforto.¹¹⁴

Cherniss sostiene che tale fenomeno accade per tre principali fattori, ossia l’ambiguità del ruolo e il conflitto che emerge riguardo allo stesso tra gli operatori a cause delle richieste di lavoro incompatibili o eccessive. Poi vi è l’elemento legato alla struttura di potere e quello legato al conflitto tra le disposizioni e gli obiettivi che vi sono effettivamente nel lavoro e la normativa che regola il ruolo di educatore. In particolare, tale processo si attiva a causa della mancanza di un feedback, il quale è necessario per confermare che il lavoro svolto sia corretto e funzionale. Esso si accompagna ad altre problematiche legate: al disequilibrio tra il numero di detenuti e quello degli operatori, all’insufficienza delle risorse disponibili, alla costante situazione di emergenza e alla privazione di una supervisione.¹¹⁵

¹¹³ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.30-31.

¹¹⁴ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.31.

¹¹⁵ Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*,p.32.

Conclusion

La necessità di trovare delle risposte efficaci al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati in Italia ha determinato l'approfondimento della loro condizione e della tutela dei loro rispettivi diritti all'interno dei luoghi di detenzione minorile.

Nonostante la presenza di numerose misure italiane ed europee per la protezione dei diritti umani di tali soggetti e i notevoli progressi degli ultimi anni, si può affermare quanto lavoro ci sia ancora da svolgere. Quanto sostenuto accade perché gli standard presenti non sono sufficienti per la protezione dei minori in questione, che a causa del loro status vengono considerati come individui soggetti alla malavita da valutare come "differenti".

Dalle testimonianze degli educatori e dei minori migranti è emersa la necessità di condividere il proprio vissuto traumatico nella speranza di ottenere un sostegno psicologico adeguato a poter vivere una vita migliore.

Questi soggetti sono segnati fin dalla nascita da stereotipi e pregiudizi saldi nella società e considerati soggetti pericolosi e irrispettosi delle regole, quando, in realtà, si spostano nella speranza di trovare un futuro migliore rispetto a quello a cui sarebbero destinati nei loro paesi di origine.

Dopo aver indagato sul tema in questione in maniera approfondita, è emerso come nel tempo tale fenomeno sia stato preso fortemente in considerazione sia a livello nazionale che internazionale.

Nel primo capitolo vengono descritte le linee guida per i cittadini stranieri minorenni in Italia, sostenute dal principio di non discriminazione e di eguaglianza sostanziale presenti nelle convenzioni più importanti; però si è notato anche come a livello pratico non siano sempre rispettati. Infatti, si è riscontrato un numero rilevante di minori stranieri, principalmente Nordafricani o provenienti dall'Europa Orientale, all'interno degli Istituti penali per minorenni a causa del loro status sociale e della scarsa tutela dei loro diritti a partire dalla lenta procedura di ingresso in Italia.

La maggior parte di loro commette qualsiasi tipo di reato dallo spaccio di droga a rapine, furti e omicidi; quindi, è stato interessante osservare le condizioni di tali

soggetti che, come individui vulnerabili, vengono reclutati nella criminalità organizzata oppure commettono tali illeciti come strumento di sopravvivenza.

Nella fattispecie, vi è un riferimento all'articolo 7 della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948, la quale disciplina l'uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge e si pone come strumento di protezione del principio di non discriminazione. Per tale ragione è importante che la normativa italiana preveda un giudice specializzato per minorenni e un processo dedicato alla persona intesa come singolo soggetto che ha diritto allo sviluppo, all'educazione e al sostegno. Ciò è fondamentale perché dall'analisi è inoltre emerso come la vita all'interno dell'istituto penale possa essere un ulteriore elemento che identifica il minore come soggetto deviante; in particolare, si rischierebbe di ridurre la rieducazione ai fini di un corretto reinserimento del detenuto nella società a causa di una riproduzione del reato una volta espiata la pena.

Per tali ragioni è importante che il minore, specialmente quello straniero, venga accolto fin dal primo istante mediante un procedimento capace di renderlo autonomo e volto a evitare eventuali situazioni di disagio dovuti alla condizione sociale o alla scarsa conoscenza della lingua.

Nel secondo capitolo si viene garantito il diritto del minore sia a livello nazionale che internazionale. Tra gli standard applicati al MSNA emerge la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo del 1989, che pone al centro l'individuo minorenne e i diritti dello stesso che devono essere prioritari in qualsiasi circostanza; nella fattispecie si tratta del diritto alla vita, alla salute, alla non discriminazione e protezione. Tale convenzione obbliga gli stati parte ad attuare le sue disposizioni all'interno dei propri ordinamenti e a disporre tutti i provvedimenti necessari per una corretta tutela dei diritti dei soggetti in questione.

Il minore ha diritto di crescere sotto la protezione e la responsabilità dei suoi genitori o di un tutore che gli garantisce affetto e sicurezza sia morale che materiale ed è proprio per queste ragioni che l'allontanamento del figlio dalla famiglia di origine deve essere considerato come ultima soluzione.

Qui inoltre viene confermata l'ipotesi che in alcuni paesi dell'America Centrale vi sono casi in cui i minori stranieri vengono reclusi a causa del loro status di migranti

costituendo un comportamento inumano e degradante violando in tal modo l'articolo 37 della Convenzione.

In tal modo si va a violare anche il principio di eguaglianza sostanziale della stessa, il quale disciplina l'eliminazione degli aspetti negativi della discriminazione mantenendo e valorizzando solo quelli positivi; nella fattispecie si pone l'obiettivo di far prevalere la logica delle pari opportunità e di una corretta inclusione senza porre in condizione di svantaggio le altre categorie.

Successivamente vengono illustrati i principali strumenti di soft law, ossia disposizioni non vincolanti che mirano a stabilire le normative per la giustizia minorile.

In primis, vengono analizzate le Regole di Pechino del 1985 dalle quali emerge una descrizione dettagliata dei diritti dei detenuti minorenni come quello di: accesso a un avvocato, di informare la famiglia fin dal primo istante dal momento dell'arresto o di un giusto processo. Essa assume un valore particolarmente rilevante, perché si pone come normativa ispiratrice dei codici minorili più recenti, ma soprattutto perché viene disciplinato il diritto del minore ad essere collocato nell'istituto penale per minorenni solo nel caso più estremo in cui non possano venire applicate le misure alternative.

Esse hanno il medesimo scopo delle Direttive di Ryadh del 1985, ovvero di espandere i concetti contenuti nelle loro disposizioni, per renderli principi guida della giustizia minorile attraverso la promozione di risorse utili a fornire una qualità di vita migliore.

Nella fattispecie, le Direttive del 1985 mirano al conseguimento del benessere e dell'integrazione sociale del minore per discostarlo da circostanze malavitose. Essa si concentra sul concetto di delinquenza minorile, che si classifica come una forma di devianza. Quest'ultima si presenta attraverso atteggiamenti trasgressivi per ottenere un'identità all'interno della società di appartenenza contrastando le norme etiche e sociali; quindi, si è approfondito tale fenomeno ricercando possibili soluzioni di prevenzione tempestiva ai fini di evitare la commissione di reati.

Nel 1985 si sono istaurate anche le Regole dell'Havana, le quali tendono a sancire gli standard minimi di riferimento per salvaguardare i giovani reclusi e reintegrarli adeguatamente nel contesto sociale attraverso l'attività rieducativa.

In seguito vengono analizzate le Linee Guida di Vienna del 1997 e il Rapporto Generale del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (2015).

Le prime stabiliscono la collaborazione che deve instaurarsi tra gli interlocutori nazionali e internazionali per poter ottenere un'efficiente tutela del minore. Il secondo, invece, prevede un'indagine all'interno degli istituti di detenzione dalla quale è emersa l'importanza dell'igiene, soprattutto per quanto riguarda le ragazze e un controllo costante della qualità e della quantità del cibo, in quanto i soggetti detenuti sono ancora in fase di sviluppo.

Per quanto concerne l'Italia, vi sono numerose normative relative alle condizioni dei MSNA partendo dal Testo Unico sull'immigrazione del 1998, il quale sancisce il rilascio del permesso di soggiorno e il diritto all'unità e al ricongiungimento familiare.

Una delle più importanti normative è il decreto legislativo n.142 del 2015, che disciplina il sistema generale di accoglienza dei cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale e le modalità di soggiorno nelle strutture di asilo.

Esso è stato aggiornato con la legge n.47 del 2017, che si configura come normativa fondamentale in materia di minori stranieri non accompagnati mediante l'individuazione di un unico soggetto giudiziario che si occupa della giustizia minorile, ossia il Tribunale per i minorenni.

Essa sancisce il divieto assoluto di non respingimento e di espulsione verso uno stato in cui il minore straniero avrebbe rischiato di non vedere tutelati i propri diritti per razza, sesso o condizioni sociali.

Infine agisce con la legge n. 173 del 2023, la quale introduce modifiche in merito alla questione dell'immigrazione e un nuovo Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).

L'elaborato si conclude con il terzo capitolo, il quale cerca di fornire delle risposte alle domande poste inizialmente riguardo alle criticità dei minori stranieri che migrano in Italia in cerca di un futuro migliore e che possa permettere di sostenere le proprie famiglie di origine. Infatti, si spostano principalmente per motivi economici trovando numerose difficoltà a causa della lenta procedura di ingresso in Italia e della situazione di disagio provata, in quanto sono consapevoli di non

avere un buon livello di conoscenza della lingua, ma soprattutto di essere considerati come la diversità e il pericolo.

Inoltre riscontrano problemi dovuti al basso sostegno dei consolati e delle ambasciate dei paesi di origine, le quali non riconoscono la loro responsabilità dinanzi ai minorenni che entrano in contatto con la giustizia penale.

Attraverso i dati statistici del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 2023 è emersa una percentuale notevole di MSNA provenienti dall'Egitto, dall'Ucraina e dalla Tunisia per motivi economici, di protezione internazionale o a causa della guerra. Oltre a ciò risalta il picco di individui migranti in giovane età, che permette di comprendere l'importanza del sostegno psicologico e fisico fin dal primo istante di ingresso nel paese.

Questo è confermato dalle testimonianze, sia con esito positivo che negativo, dei minori stranieri migranti che nonostante ora vivano stabilmente in Italia raccontano del loro viaggio infinito e traumatizzante composto da numerose violenze e carenza di acqua e cibo, facendo perdere la loro identità come individui che vedono violati i loro diritti umani.

Viene poi analizzato il Nuovo Codice di Procedura Penale, dal quale si rileva una forte tutela dei minori migranti per quanto concerne il loro collocamento all'interno degli Istituti Penali per minorenni; in particolare, si osserva l'importanza acquistata dalle altre tre misure cautelari personali dell'imputato, ossia: le prescrizioni, la permanenza in casa e la comunità. Queste vengono considerate fondamentali, poiché hanno concesso una forte diminuzione di soggetti stranieri sottoposti alla custodia cautelare, ossia la misura più stringente che viene imposta solo nei casi di estrema gravità.

Quanto affermato viene dimostrato dai dati statistici, che nei primi anni del nostro secolo mostrano un forte squilibrio tra gli individui italiani, ai quali venivano applicate le misure alternative e i minori stranieri che venivano collocati più facilmente nelle strutture di detenzione; ciò avveniva a causa del loro status e per la loro scarsa stabilità abitativa che non permetteva di poter adottare le altre disposizioni meno rigide.

Ma negli ultimi anni si è riscontrato un forte equilibrio tra le due categorie grazie alle nuove normative che, grazie all'ascolto di testimonianze sia dei minori stranieri

che degli educatori all'interno delle strutture, hanno compreso l'importanza e la gravità di tale fenomeno regolamentando dettagliatamente la modalità di gestione. Tra le storie narrate risalta quella di un rapper italiano chiamato "Kento", il quale è stato chiamato per lavorare come insegnante di laboratorio di musica e poesia ai ragazzi del carcere minorile. Egli racconta l'estrema difficoltà di lavorare in tale ambiente che è privo di vita e si presenta come un mondo a se stante, proprio per questo definisce il suo libro "sbarre" per indicare sia il nome della strofa rap sia le grate delle celle che dividono dal mondo esterno.

Egli ha raccontato di voler trasmettere speranza tramite la passione per la musica e la poesia, utilizzandole come strumenti di sopravvivenza distogliendo i minori dall'uso di droghe e alcol adoperati per riuscire a continuare la vita in carcere.

In questo hanno un ruolo cruciale gli educatori, che spesso non sono considerati come figure importanti all'interno delle strutture detentive, poiché poco numerosi o a causa della limitata descrizione delle loro mansioni.

Essi hanno numerose responsabilità e sono coloro che hanno maggiore interazione con gli utenti verso i quali hanno degli obblighi; nella fattispecie, non possono forzare i detenuti a creare un legame di fiducia per poter procedere con il programma rieducativo se non ottengono il loro consenso. Ciò accade perché si è rilevata l'importanza di instaurare un ambiente sano ed efficiente.

Inoltre è stato ravvisato il rischio di incorrere al "bornout", ossia il danno psichico personale determinato dalla costante sensazione di insoddisfazione, ansia e inutilità che scaturiscono dallo stress dovuto al desiderio di utilizzare il massimo delle proprie energie per ottenere un reinserimento positivo del detenuto nella società. Nella fattispecie è causato dalla mancanza di un feedback di conferma che il loro operato stia avvenendo nel modo corretto ma soprattutto che sia efficiente.

Infine è emersa la richiesta di un aumento degli operatori che sia equiparabile al numero dei detenuti negli istituti più affollati, per poter seguire il percorso degli utenti non solo da un punto di vista burocratico e quindi poter concedere loro un programma rieducativo adeguato.

Bibliografia

- Alessia, D. T. (2001). Il Centro di prima accoglienza. *ADIR-L'altro diritto*. Tratto da Il Centro di prima accoglienza: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2001/deltorto/cap1.htm>
- Barbaro, M. G. (2021). *Minori stranieri non accompagnati tra vulnerabilità e resilienza*. Milano: Franco Angeli.
- Biagioli, R. (2018). *Traiettorie migranti: minori stranieri non accompagnati. Racconti e storie di vita*. Pisa: Edizioni ETS.
- Caligiuri, A. (s.d.). Tratto da Il principio di non discriminazione: <https://giurisprudenza.unimc.it/it/ricerca/dirittoapplicato/eventi/PresentazioneCALIGIURI.pdf>
- Camera dei deputati. (2022, giugno 16). *Minori stranieri non accompagnati*. Roma: Parlamento italiano. Tratto da *Minori stranieri non accompagnati*: <https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104665.pdf>
- Carlo, F. ". (2021). *Barre. Rap, sogni e segreti in un carcere minorile*. . Roma: minimum fax.
- Centonze, B. (2021). I minori stranieri nel sistema penale. *Antigone*. Tratto da <https://www.ragazzidentro.it/i-minori-stranieri-nel-circuito-penale/>
- Chiara, B. (2011/2012). La (ri)educazione del minore fra processo ed esecuzione penale. Università di Pisa- Dipartimento di Giurisprudenza. Tratto da <https://core.ac.uk/download/pdf/14706957.pdf>
- Cimmino, E. (2006). I minori immigrati e la risposta carceraria. *ADIR- L'altro diritto*. Tratto da <http://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/cap4.htm>
- Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. (2015). *I minori privati della libertà ai sensi della legislazione penale*. Strasburgo: Consiglio d'Europa. Tratto da <https://rm.coe.int/16806ccb90>
- Concato, G. (2002). *EDUCATORI IN CARCERE. Ruolo, percezione di sé e supervisione degli educatori penitenziari*. Milano: EDIZIONI UNICOPLI.
- Consiglio dei Ministri e Consiglio d'Europa. (2012). *Linee guida del Comitato dei ministri e del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore*. Tratto da <https://rm.coe.int/16804bd220>
- Diaz, E. K. (2022). Ending Deprivation of liberty of children. Migration. United Nations Human Rights. Tratto da <https://omnibook.com/view/7e179d12-c181-427f-9e93-4603a2b828d8/page/1>

- Edizioni Simone. (s.d.). *Il principio di non discriminazione*. Napoli. Tratto da <https://dizionari.simone.it/11/principio-di-non-discriminazione>
- Giddens, A., & Sutton, P. W. (2014). *Fondamenti di sociologia*. Bologna: Il Mulino.
- Grattagliano, A. L. (2012). Minori Stranieri in Carcere: quale epistemologia di trattamento? *RASSEGNA ITALIANA DI CRIMINOLOGIA*, 250-251.
- Ilsole24ore. (2023). Migranti, in migliaia verso l'Italia: è allarme Tunisia. Ecco perché. *Ilsole24ore*. Tratto da <https://www.ilsole24ore.com/art/migranti-migliaia-l-italia-e-allarme-tunisia-ecco-perche-AEQ7Bs1C>
- Isabella Mastropasqua, M. S. (2019). *2° Rapporto "minori stranieri" e Giustizia minorile in Italia*. GANGEMI EDITORE.
- Isabella Mastropasqua, T. P. (2008). I NUMERI pensati - Minori stranieri e Giustizia Minorile in Italia. Roma: Ministero della Giustizia. Tratto da <http://www.centrostudinisida.it/public/6710b427-971c-4de2-817f-cd5c4e49348a.pdf>
- Joseph Moyersoer, G. T. (2002). L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati. *CITTADINI IN CRESCITA*. Tratto da L'evoluzione della normativa sui minori stranieri non accompagnati: <https://www.minoriefamiglia.org/images/allegati/moyersoer-tarzia.pdf>
- Lanza, M. L. (2015). *Nazioni Unite: standards e norme di soft law in tema di giustizia e minori*. Padova: Università degli Studi di Padova Centro di ateneo per i diritti umani . Tratto da <https://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Nazioni-Unite-standards-e-norme-di-soft-law-in-tema-di-giustizia-e-minori/344>
- Martini, A. F. (s.d.). Il processo penale minorile – una guida rapida. *Consulenza Legale Italia*. Tratto da <https://www.consulenzalegaleitalia.it/processo-penale-minorile/>
- Maurizio, A. (2008). Rom e Sinti in Italia: minoranza senza territorio. In M. Ambrosini, *Treccani. Il libro dell'anno 2008*. Treccani. Tratto da https://www.treccani.it/enciclopedia/rom-e-sinti_%28Il-Libro-dell%27Anno%29/
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2013). *Linee guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*. Roma: Governo Italiano. Tratto da <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/linee-guida-minori-stranieri-non-accompagnati-def.pdf>
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (2023). *Minori Stranieri Non Accompagnati in Italia: disponibile il report di aprile 2023*. Roma: Governo Italiano. Tratto da <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/linee-guida-minori-stranieri-non-accompagnati-def.pdf>

priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-aprile-2023.pdf

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (s.d.). *Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione*. Tratto da <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/linee-guida-minori-stranieri-non-accompagnati-def.pdf>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (s.d.). *Minori stranieri non accompagnati*. Roma: Governo italiano . Tratto da Norme e dati su presenze, strumenti di tutela e di accoglienza dei minori soli: <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Dettaglio-approfondimento/id/38/Minori-stranieri-non-accompagnati>

Ministero della Giustizia. (2015). *La giustizia minorile in Italia*. Roma: Governo italiano. Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_6&contentId=SPS152575&previousPage=mg_1_12#ra3

Ministero della Giustizia. (2013). *Tutela dei minori migranti*. Roma: Governo Italiano .

Ministero della Giustizia. (2013, 09 24). *Tutela dei minori migranti*. Tratto da Tutela dei minori migranti: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_2_3.page#

Ministero della Giustizia. (2019). *Processo al minore*. Roma: Governo Italiano. Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page

Ministero della Giustizia. (2022). *Flussi di utenza degli Istituti penali per i minorenni*. Roma: Governo. Tratto da https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/IPM_anno2022.pdf

Ministero della Giustizia. (2022). *Personale- Figure professionali della giustizia*. Roma: Governo italiano. Tratto da https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.page?facetNode_1=0_6&contentId=SPS152575&previousPage=mg_1_12#ra3

Ministero della Salute. (2021, novembre 19). *Salute del bambino e dell'adolescente*. Roma: Governo italiano. Tratto da Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia: <https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=2599&area=saluteBambino&menu=vuoto#:~:text=L'Italia%20ha%20ratificato%20il,193%20Stati%20ne%20fanno%20parte.>

- O.N.U. (1985). *Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile*. New York. Tratto da <http://www.istitutosike.com/wp/wp-content/uploads/2018/01/Regole-Pechino-1985.pdf>
- Pariotti, E. (2013). *I DIRITTI UMANI, CONCETTO, TEORIA, EVOLUZIONE*. Casa Editrice Dott. Antonio Milani.
- Ronzitti, N. (2019). *DIRITTO INTERNAZIONALE*. Torino: G. Giappichelli.
- Silvia Caravita, A. V. (2019). Adolescenti in trappola. Stranieri nel circuito della giustizia minorile. *Ragazzi dentro*. Tratto da <https://www.ragazzidentro.it/adolescenti-in-trappola-stranieri-nel-circuito-della-giustizia-minorile/>
- (2012). *Trattato sull'Unione europea*. Tratto da https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0017.02/DOC_1&format=PDF#:~:text=agli%20Stati%20membri.-,2.,delle%20autonomie%20locali%20e%20regionali.
- Tribunale di Lecce. (2023). *I centri di prima accoglienza*. Lecce. Tratto da <https://www.edscuola.it/archivio/handicap/cpa.htm>

Normative e Convenzioni

- Dichiarazione Universale diritti umani (1948): art. 2 *“Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. “*
Art.7 “Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.”
- Patto sui diritti civili e politici (1966): art. 24 *“1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato. 2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome. 3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.”*
- Legge n.354 del 26 luglio 1975
- Corte Costituzionale, sentenza del 19 luglio 1983, n.222, Roma/*Gazzetta Ufficiale* dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito con modificazioni nella legge 27 maggio 1935, n. 835, nella parte in cui sottrae alla competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato.

- D.P.R. 448/1988: art. 20 “Prescrizioni”; art. 21 “Permanenza in casa”; art. 22 “Collocamento in comunità”; art.303. “*Termini di durata massima della custodia cautelare*”.
- Legge del 27 maggio 1991, n.176 “*Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.*”
- Trattato sull’Unione Europea (1993): art. 2 “*L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.* “. Art.3 “*1. L’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli. 2. L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima. 3. L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore. Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri. Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.*”
- D.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione) : art.19, art. 28 c.1 “*Diritto all’unità familiare*”, art. 31 c.1 “*Disposizioni a favore dei minori*”
- D.P.C.M. 535/1999- Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
- D.Lgs. 142 del 2015: Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale. Art. 18 *“Disposizioni su minori”*, art. 19. *“Accoglienza dei minori non accompagnati”*.

- Legge n. 47/2017(c.d. Legge Zampa): Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Art. 3 *“Divieto di respingimento”*; art. 5 *“Identificazione dei minori stranieri non accompagnati”*; Art. 10 *“Permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati il respingimento o l'espulsione.”*
- Le Regole minime delle Nazioni Unite per l'amministrazione della giustizia minorile (*“Regole di Pechino”* del 1985).
- La Convenzione universale sui diritti del fanciullo (1989): artt. 3-6-34-37
- Le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (Regole de l'Havana), n.45/113 del 1990.
- Le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza giovanile (Linee guida di Riyadh), n.45/112 del 1990.
- Consiglio economico e sociale, Risoluzione *“Linee guida sulle misure per i bambini nel sistema della giustizia penale”* (Linee guida di Vienna), n. 1997/30 del 1997.

Ringraziamenti

Ritengo importante ringraziare tutti coloro che mi hanno supportata e sopportata in questo percorso fino a questo giorno così tanto atteso.

Scrivere questa tesi mi ha fatto comprendere l'importanza dello studio, della dedizione e della passione verso la cultura. Ho iniziato questo percorso telematicamente in piena pandemia ma ringrazierò per sempre me stessa di aver preso l'iniziativa di andare in una nuova città, che mi ha aperto un mondo e fatto conoscere i miei attuali compagni di viaggio.

In primo luogo, un ringraziamento speciale va al mio relatore Paolo De Stefani, che mi ha guidata durante tutta la stesura del mio elaborato e che mi ha permesso di realizzarlo con passione ed entusiasmo senza mai scoraggiarmi o limitare le mie idee.

Il ringraziamento più importante va alla mia famiglia, Lorenza e Mauro e a mio fratello Luca che sono coloro a cui dedico la mia tesi.

Grazie ai miei genitori per aver sopportato i miei scleri, la mia luna storta, i miei sbalzi di umore continui ma soprattutto per avermi permesso di uscire di casa e di fare questa splendida esperienza che mi ha cambiata completamente. Vi ringrazio per aver creduto in me fin dal primo istante e per avermi sempre sostenuta anche quando ero convinta che non fosse il percorso giusto per me. Mi avete lasciata sempre libera di decidere il mio futuro senza mai dubitare delle mie capacità e lasciando ampio spazio a ciò che mi piace fare, perché mi avete insegnato a lavorare e a studiare con passione e curiosità.

Mi avete portata sul palmo della mano facendomi sentire importante e fiera di tutti i miei sforzi e degli obiettivi raggiunti.

Un ringraziamento speciale va al mio compagno di vita per eccellenza, mio fratello Luca. Non si può descrivere a parole il nostro rapporto così speciale che crescendo si rafforza sempre di più. Fin da piccoli ti sei preso cura di me e mi hai protetta.

Ovviamente tra fratelli non possono mancare i dispetti e i litigi ma bisogna anche ricordare che senza quelli il nostro rapporto non sarebbe così sincero.

Nonostante siamo in fasi diverse nella vita, siamo pronti ad esserci in ogni momento e a proteggerci l'un l'altro proprio come quando eravamo piccoli. Mi piace pensare che il nostro legame non sia mai cambiato e che nonostante tutto resteremo sempre quei piccoli bambini che sognavano di aprire un ristorante insieme e di vivere spensierati.

Sei sempre stato un grande esempio e ti ringrazio di avermi insegnato a vivere le giornate con il sorriso.

Infine, un grazie a me stessa che nonostante le difficoltà non si è mai arresa e per aver fatto un percorso personale intenso e pieno di emozioni.

In questi anni sono cambiata molto, Padova mi ha dato la possibilità di uscire dagli schemi e dalla mia rigidità che spesso mi portava a non godermi i momenti.

Ho imparato a mettermi al primo posto sempre e a non abbattemi mai.

È una città che mi ha dato tanto: nuove persone, nuovi stimoli, nuovi amici che porterò nel mio cuore.

Sono fiera del percorso che ho fatto e non posso fare altro che ringraziare tutti voi per essere qui a festeggiare questo momento così importante.